Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Sabato, 27 giugno 1931 - ANNO IX** **Numero 147**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Emanu. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del supplemento al fascicolo 4° del volume IV-1930, edizione economica, dei fascicoli 7°, 8°, 9° e 10° del volume II-1931, edizione economica, nonchè del fascicolo 4° del volume II-1931, edizione normale.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

1065. — RELAZIONE e R. DECRETO 18 giugno 1931, n. 787.
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Nuova tariffa d'estimo stabilita per il comune di Valbrembo (frazione di Scano al Brembo) della provincia di Bergamo. — Nuova tariffa derivata stabilita per il comune di Grammichele della provincia di Catania. — Tariffe d'estimo stabilite per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Barengo e di Cerano della provincia di Novara.

(5361 - 5362 - 5363).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857) sorteggiate nella 144ª estrazione del 13 giugno 1931, ed obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 123ª estrazione del 13 giugno 1931.

(5387)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1057.**

LEGGE 1° giugno 1931, n. 746.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 348, recante provvedimenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico, danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, nella città di Napoli e nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 348, recante provvedimenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico, danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, nella città di Napoli e nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1058.**

LEGGE 1° giugno 1931, n. 748.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per l'importo di 80.000.000 di lire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80.000.000 di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1059.**

LEGGE 12 giugno 1931, n. 774.

Approvazione della Convenzione, tra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma tra l'Italia ed altri Stati il 2 giugno 1928.

Art. 2.

Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le opere pubblicate per la prima volta in uno degli Stati della Unione anteriormente al 1° agosto 1921 rimangono regolate, quanto al diritto di traduzione in lingua italiana e di rappresentazione dell'opera tradotta nella lingua medesima, dalla disposizione dell'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, n. III dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, e dalla disposizione dell'art. 9, comma 2° della suddetta Convenzione di Berna.

Le stesse disposizioni si intendono applicabili anche alle opere pubblicate per la prima volta anteriormente al 1° agosto 1921 in uno degli Stati dell'Unione, che siano state tradotte in lingua italiana o rappresentate nella lingua medesima dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Art. 4.

L'art. 27 del menzionato R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è abrogato a datare dall'entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin 1928.

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté

le Roi d'Espagne; le Président de la République d'Esthonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires Britanniques au dela des Mers, Empereur des Indes; le Président de la République Hellenique; Son Altesse Serenissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Sultan du Maroc; Son Altesse Serenissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvege; Sa Majesté la Reine des Pays Bas; le Président de la République Polonaise au nom de la Pologne et de la Ville Libre de Dantzig; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suede; le Conseil Fédéral de la Confereration Suisse; les Etats de Syrie et du Grand Liban; le Président de la République Tchecoslovaque; Son Altesse le Bey de Tunis,

Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,

Ont résolu de réviser et de compléter l'Acte signé à Berlin le 13 novembre 1908.

Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

Son Excellence M. le Dr. h. c. Baron Constantin von Neurath, Ambassadeur d'Allemagne à Rome;

M. Georg Klauer, Conseiller Ministériel au Ministère de la Justice;

M. Wilhelm Mackeben, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires Etrangères;

M. le Dr. Eberhard Neugebauer, Conseiller Ministériel au Ministère des Postes et Télégraphes;

M. le Dr. Johannes Mittelstaedt, Conseiller Intime de Justice, Avocat à la Cour Suprême du Reich;

M. Maximilian Mintz, Président du Groupe Allemand de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

M. le Dr. h. c. Max von Schillings, Professeur, Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Membre du Comité de l'Association des Compositeurs Allemands;

M. le Dr. Ludwig Fulda, Sénateur de l'Académie Prussienne des Beaux Arts, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques Allemands, Président de la Fédération Internationale des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et Vice-Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. le Dr. Auguste Hesse, Conseiller Ministériel;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence M. le Comte della Faille de Leverghem, Ambassadeur de S. M. le Roi des Belges à Rome;

Son Excellence M. Jules Destrée, Membre de la Chambre des Représentants, Ministre Plénipotentiaire;

M. Paul Wauwermans, Membre de la Chambre des Représentants;

Le Président des Etats Unis du Brésil:

Son Excellence M. F. Pessoa de Queiroz, Ancien diplomate, journaliste, Député, Membre de la Commission de Diplomatie et Traités de la Chambre;

M. Joao Severiano da Fonseca Hermes Junior, Premier Secrétaire de l'Ambassade du Brésil à Rome;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. Stoil C. Stoiloff, Conseiller de la Légation de Bulgarie à Rome;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

Son Excellence M. I. C. W. Kruse, Chambellan, Ministre de Danemark à Rome;

M. F. Graae, Chef de Département au Ministère de l'Instruction Publique;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Francisco de Paula Alvarez Ossorio, Avocat, Chef d'Administration de la Corporation des Archivistes, Bibliothécaires et Archéologues, Sous-Directeur du Musée Archéologique National;

Le Président de la République d'Esthonie:

Son Excellence M. Karl Tofer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Esthonie à Rome;

Le Président de la République de Finlande:

Son Excellence M. le Dr. Emile Setälä, Professeur à l'Université de Helsinki, Envoyé Extraordinaire et Ministre de Finlande à Copenhague, ancien Ministre des Affaires Etrangères;

Son Excellence M. le Dr. Rolf Thesleff, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Finlande à Rome;

M. George Winckelmann, Conseiller de Légation, Chef de la Direction juridique au Ministère des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Française:

Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

M. Marcel Plaisant, Député, Avocat à la Cour d'Appel de Paris;

M. Grunebaum-Ballin, Maître des Requêtes honoraire au Conseil d'Etat, Président du Conseil de Préfecture de la Seine, Jurisconsulte de la Direction Générale des Beaux Arts;

M. Drouets, Directeur de la Propriété Industrielle au Ministère du Commerce;

M. Georges Maillard, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Président de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

M. André Rivoire, Président de la Société Française des Orateurs et Conférenciers, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Président de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs Dramatiques;

M. Romain Coolus, Président d'honneur de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Délégué Général de la Confédération des Travailleurs Intellectuels;

M. André Messager, Membre de l'Institut, ancien Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au dela des Mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord:

Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E., Principal Conseiller Economique du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

M. William Smith Jarratt, Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;

M. Alfred James Martin, O. B. E., Sous Contrôleur au Département de la Propriété Industrielle;

Pour le Dominion du Canada:

M. l'Hon. Philippe Roy, C. P., Commissaire Général du Canada à Paris;

Pour le Commonwealth d'Australie:

Sir William Harrison Moore, K. B. E., C. M. G.;

Pour le Dominion de la Nouvelle Zelande:

M. Samuel George Raymond, K. C.;

Pour l'Etat Libre d'Irlande:

M. Michael Mac White, Représentant de l'Etat Libre d'Irlande à la Société des Nations;

Pour l'Inde:

M. G. Graham Dixon;

Le Président de la République Hellenique:

Son Excellence M. Nicolas Mavroudis, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Rome;

Son Altesse Serenissime le Regent du Royaume de Hongrie:

Son Excellence André de Hóry, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. le Prof. Vittorio Scialoja, Ministre d'Etat, Sénateur;
Son Excellence M. Edoardo Piola Caselli, Président de Chambre à la Cour de Cassation;
M. Vincenzo Morello, Sénateur, Président de la Société des Auteurs;
M. Ermanno Amicucci, Député;
M. Arrigo Solmi, Député, Professeur à l'Université de Pavie;
M. le Prof. Amedeo Giannini, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire honoraire;
M. Domenico Barone, Conseiller d'Etat;
M. Cesare Vivante, Professeur de droit commercial à l'Université de Rome;
M. Emilio Venezian, Inspecteur Général au Ministère de l'Economie Nationale;
M. le Dr. Alfredo Jannoni-Sebastianini, Directeur du Bureau de la Propriété Intellectuelle;
M. Mario Ghiron, Professeur à l'Université de Rome;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Son Excellence M. Michikazu Matsuda, Ambassadeur du Japon à Rome;
M. Tomoharu Akagi, Directeur au Bureau de Reconstruction;

Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg:

M. Victor Auguste Bruck, Docteur en Droit, Consul du Luxembourg à Rome;

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

Son Altesse Serenissime le Prince de Monaco:

M. Raoul Sauvage, Chancelier de la Légation de Monaco à Rome;

Sa Majesté le Roi de Norvege:

Son Excellence M. Arnold Ræstad, Docteur en Droit, ancien Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays Bas:

M. H. L. De Beaufort, Docteur en Droit;
M. le Dr. F. W. J. G. Snijder de Wissenkerke, ancien Conseiller du Ministère de la Justice, ancien Président du Conseil des Brevets, Président du Groupe Néerlandais de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;
M. le Dr. L. J. Plemp van Duiveland, Directeur du Service de Presse au Ministère des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Polonaise:

Pour la Pologne:

Son Excellence M. Stefan Sieczkowski, Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice;
M. le Prof. Fryderyk Zoll, Professeur à l'Université de Cracovie;

Pour la Ville Libre de Dantzig:

Son Excellence M. Stefan Sieczkowski, Procureur de la Cour de Cassation à Varsovie, Directeur du Département Législatif au Ministère de la Justice;

Le Président de la République Portugaise:

Son Excellence M. Enrique Trinidade Coelho, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Theodore Solacolo, Avocat;

Sa Majesté le Roi de Suede:

Son Excellence M. le Baron Erik Marks de Wurtemberg, ancien Ministre des Affaires Etrangères, Président de la Cour d'Appel de Stockholm;
M. Erik Lidforss, Avocat;

Le Conseil Fédéral de la Confederation Suisse:

Son Excellence M. Georges Wagnière, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suisse à Rome;
M. Walther Kraft, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle;
M. Adolf Streuli, Docteur en Droit et Avocat à Zurich;

Le Président de la République Française:

Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban:

Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Excellence M. le Dr. Voitech Mastny Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Tchécoslovaque à Rome;
M. le Dr. Karel Hermann-Otavsky, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université Carolina de Prague, Président du Groupe National de l'Association Littéraire et Artistique Internationale;

Son Altesse le Bey de Tunis:

Son Excellence M. Maurice de Beaumarchais, Ambassadeur de la République Française à Rome;
Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection des droits des auteurs leurs œuvres littéraires et artistiques.

Article 2.

(1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit au autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure

et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

(2) Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils des différentes œuvres.

(3) Les Pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.

(4) Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque Pays.

Article 2-*bis*.

(1) Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

(2) Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droits de réunir lesdites œuvres en recueil.

Article 3.

La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.

Article 4.

(1) Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3) Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

(4) Per « œuvres publiées » il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication.

Article 5.

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Article 6.

(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et, dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de lun des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4) Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

Article 6-*bis*.

(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

(2) Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Article 7.

(1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

(2) Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

(3) Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

Article 7-*bis*.

(1) La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

(2) Les ressortissants des Pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa 1.er ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.

(3) En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8.

Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

Article 9.

(1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

(2) Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

(3) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 10.

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Article 11.

(1) Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

(2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

Article 11-*bis*.

(1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

(2) Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

Article 12.

Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Article 13.

(1) Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1° - l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2° - l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.

(2) Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

(3) La disposition de l'alinéa 1er n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 Novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

(4) Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

Article 14.

(1) Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

(2) Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des œuvres photographiques.

(3) Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre reproduite ou adaptée, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.

(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

Article 15.

(1) Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

(2) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Article 16.

(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

(2) Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

(3) La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays.

Article 17.

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18.

(1) La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

(2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

(3) L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19.

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

Article 20.

Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21.

(1) Est maintenu l'Office International institué sous le nom de « Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques ».

(2) Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.

Article 22.

(1) Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

(2) Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3) Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

Article 23.

(1) Les dépenses du Bureau de l'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisse par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 24.

(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

1ère classe	. . . .	25 unités
2me »	. . . .	20 »
3me »	. . . .	15 »
4me »	. . . .	10 »
5me »	. . . .	5 »
6me »	. . . .	3 »

(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5) L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Article 24.

(1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau Internatio-

nal, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3) Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

Article 25.

(1) Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indication que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

Article 26.

(1) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires designés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

Article 27.

(1) La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

(3) Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 28.

(1) La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard le 1er Juillet 1931.

(2) Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3) Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908, soit à la présente Convention. A partir du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

Article 29.

(1) La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

Article 30.

(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

(2) Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 2 juin 1928, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

(*Suivent les signatures*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1060.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 777.

Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati anno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che all'assisten-

za medesima si riferisca nonchè tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359.

Art. 2.

È chiamato a far parte del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra istituita con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, soprarichiamata, un delegato dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti fascisti.

Art. 3.

L'Opera nazionale per gli orfani di guerra e l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti fascisti si daranno reciproca comunicazione dei provvedimenti assistenziali rispettivamente adottati nell'interesse degli orfani dei caduti per la causa nazionale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative che possano occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.

Art. 5.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è concesso un nuovo termine di sei mesi per la presentazione delle domande indicate nell'articolo unico del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 257.

Le pensioni o gli assegni decorreranno soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1061.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 778.

Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra comprende le disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale, che ho formulato per la esecuzione delle norme contenute nel libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale, in conformità dell'articolo 82 delle norme di attuazione del codice suddetto, approvate con Vostro Sovrano decreto del 28 maggio 1931 - Anno IX, n. 602.

Le disposizioni regolamentari di questo decreto sono suddivise in otto titoli, ciascuno dei quali tratta rispettivamente gli argomenti seguenti:

Titolo I — Norme generali;
Titolo II — Formazione delle schede e loro trasmissione agli uffici del casellario giudiziale;
Titolo III — Fogli complementari;
Titolo IV — Uffici locali del casellario ed ufficio del casellario centrale;
Titolo V — Certificati del casellario;
Titolo VI — Eliminazione delle schede;
Titolo VII — Controversie e rettifiche;
Titolo VIII — Disposizioni transitorie.

TITOLO I

Norme generali

1. — Nell'articolo 1 delle *norme generali* ho, in primo luogo, avvertito che le disposizioni del presente regolamento riguardano il funzionamento del servizio del casellario giudiziale nel Regno, e non anche nelle colonie e negli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, e ciò pel motivo che in detti territori il servizio del casellario giudiziale è disciplinato da regolamenti speciali, contenenti norme particolari circa la individuazione nelle schede ed il loro ordinamento negli uffici del casellario giudiziale, per quanto riguarda le iscrizioni concernenti gli indigeni di colore (sudditi e stranieri coloniali); pertanto con l'estensione delle nuove leggi penali nelle colonie e negli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, non sarebbe stato possibile estendervi senz'altro l'applicazione del presente regolamento, ma sarà in ogni caso necessario adattare i regolamenti speciali alle nuove norme penali, tenendo conto nel tempo stesso delle particolari esigenze per la identificazione dei sudditi e stranieri coloniali, i quali non hanno un regolare stato civile, ma sono riconosciuti e classificati a seconda dell'appartenenza ad una determinata tribù, cabila o villaggio.

2. — Sempre a proposito dell'articolo 1, mi preme rilevare la espressa dichiarazione in esso contenuta, secondo la quale gli uffici locali del casellario sono presso le procure del Re; ho inteso con ciò troncare una situazione che, con l'attuazione del nuovo codice, si sarebbe palesata ancora più anormale; invero, nonostante che l'art. 618 del codice di procedura penale del 1913 avesse stabilito che i casellari locali fossero sotto la direzione e la vigilanza immediata del procuratore del Re, i medesimi di fatto erano rimasti sempre alle dipendenze dei tribunali; ora il nuovo codice non solo ha confermato testualmente la disposizione succitata, ma ha attribuito, col successivo articolo 610, al Procuratore del Re la competenza, spettante ora al presidente del tribunale, sulle controversie concernenti le iscrizioni ed i certificati.

Dalla disposizione succitata dall'articolo 1 consegue che d'ora innanzi gli uffici del casellario locale dovranno essere effettivamente alla dipendenza diretta del procuratore del Re, e vi dovranno essere addetti funzionari di segreteria, anzichè di cancelleria, come ora avviene.

3. — L'articolo 2 poi stabilisce quali sono le funzioni specifiche degli uffici locali del casellario, e cioè la conservazione degli estratti delle decisioni ed il rilascio dei certificati penali; determina inoltre il contenuto dei su cennati estratti, richiamandosi agli articoli 604, 587 ultima parte e 588 prima parte del codice di procedura penale, e la differente distribuzione degli estratti stessi nei vari casellari locali, a seconda del luogo di nascita dell'iscritto.

L'articolo 3 tratta delle funzioni del casellario centrale presso il Ministero della giustizia; oltre a conservare il duplicato delle iscrizioni esistenti nei casellari locali, il casellario centrale esplica un efficace controllo sulla tempestiva e perfetta formazione delle schede e sul loro regolare collocamento, promuove correzioni di schede, e se del caso, rettifiche di decisioni, cura che le decisioni concernenti una stessa persona, anche se disposte in casellari locali diversi, siano raggruppate nel casellario competente; provvede in breve al buon funzionamento dei casellari locali.

Attende alla compilazione ed alla trasmissione ai casellari locali degli estratti dei provvedimenti amministrativi, nonchè degli estratti delle sentenze penali pronunciate da Autorità giudiziarie straniere, fornisce gli elementi per la statistica della criminalità e gli altri dati che interessano la pubblica amministrazione. Qualora i casellari locali non siano in grado di funzionare, come è avvenuto per quelli del Veneto, in tempo di guerra, durante il periodo della invasione del nemico e per gli altri in occasione della riforma della circoscrizione giudiziaria attuata con R. decreto 24 marzo 1923, numero 601 e allorchè i casellari locali andarono distrutti in tutto od in parte a causa di terremoti od incendi, l'ufficio del casellario centrale si sostituisce temporaneamente ad essi, anche per quanto concerne il rilascio dei certificati, che è una attribuzione esclusiva dei casellari locali, e ne cura la ricostituzione, se siano in tutto o in parte distrutti.

Degna di particolare rilievo è la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3 delle norme generali, secondo la quale mi sono riservata la facoltà di esercitare, anche col mezzo del casellario centrale, la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi nella materia penale.

Infatti, poichè nel casellario centrale, in definitivo, tutto deve essere annotato, sentenze e provvedimenti, nonchè le notizie relative alla loro esecuzione, ho a mia disposizione un mezzo sicuro ed efficace di controllo per accertarmi in ogni momento quali sentenze e provvedimenti siano rimasti non eseguiti.

TITOLO II

Formazione delle schede e loro trasmissione agli uffici del casellario giudiziale.

4. — Nell'articolo 4 ho dichiarato come avvenga l'iscrizione nel casellario giudiziale e per quali sentenze e provvedimenti debba aver luogo.

Essa si compie mediante la trascrizione dell'estratto della decisione su apposita scheda, se si tratta di una prima decisione che riguardi una determinata persona ed un determinato fatto, od un determinato oggetto; i provvedimenti e le sentenze successive che riguardino la stessa persona, lo stesso fatto o lo stesso oggetto sono invece annotati sulle schede già formate ed esistenti nel casellario.

5. — Nella lettera *a* del numero 1 dell'articolo 4 sono comprese anche le sentenze con le quali siano state applicate misure di sicurezza ed il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, nonchè le sentenze con le quali sia stata ordinata la provvisoria applicazione di misure di sicurezza o di pene accessorie. Nel primo caso la scheda sarà formata per l'intiero dispositivo della sentenza, dopo che essa è divenuta irrevocabile, e nel secondo sarà formata dopo la pronuncia della sentenza stessa soltanto per la parte concernente l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, non essendo la sentenza impugnabile per questo capo ed essendo tali provvedimenti esecutivi anche durante il termine per impugnare le sentenze e nonostante l'impugnazione proposta, come risulta dagli articoli 485 ultimo capoverso e 486 del codice di procedura penale.

Parimenti se l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza è ordinata con una sentenza di proscioglimento, di cui alla lettera *b* del numero 1 dell'articolo 4, la scheda sarà compilata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poichè le sentenze di proscioglimento a norma dell'articolo 576 capoverso secondo del codice di procedura penale, quando richiedono esecuzione, sono eseguite appena emesse. Nella stessa lettera *b* sono anche menzionate le sentenze che dichiarino non colpevole il condannato, pronunciate dalla corte di cassazione; tuttavia è bene avvertire che secondo il principio generale contenuto nell'articolo in esame, che per ogni sentenza irrevocabile si debba compilare la scheda, è ovvio che la medesima dovrà essere formata anche negli altri casi in cui la corte di cassazione abbia pronunciato l'annullamento senza rinvio, ponendo termine definitivamente al giudizio.

I provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, di cui alla lettera *c* del numero 1 dell'articolo 604 del codice di procedura penale e dell'articolo 4 del presente regolamento, non sono quelli compresi in sentenza, perchè in tal caso sono iscritti nel casellario insieme con la sentenza stessa dopo che sia divenuta irrevocabile, ed a norma dell'articolo 212 del codice di procedura penale è consentita l'impugnazione delle sentenze anche per ciò che concerne l'applicazione di misure di sicurezza.

La lettera *c* dell'articolo 4 si riferisce invece ai decreti del giudice di sorveglianza con i quali si sia dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato o soltanto ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 639 del codice di procedura penale, nonchè ai decreti emessi durante l'istruttoria od il giudizio, a norma dell'articolo 206 del codice penale e degli articoli 301, 400 del codice di procedura penale, con i quali è stata ordinata l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Al fine di dare attuazione all'ultimo capoverso dell'articolo 587 del codice di procedura penale, nella parte con cui prescrive la iscrizione nel casellario giudiziale delle pene accessorie applicate provvisoriamente a' termini degli articoli 140 del codice penale e 301, 374, 400 e 485 del codice di procedura penale, è stata formulata la norma della lettera *d* dell'articolo 4.

6. — Per quanto riguarda la materia civile, secondo il numero 2 dello stesso articolo 4, deve essere formata la scheda per le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, le quali pronuncino l'interdizione e l'inabilitazione ai sensi degli articoli 324 e 339 del codice civile e 836 del codice di procedura civile, nonchè per i provvedimenti con cui il giudice abbia ordinato il ricovero di una persona in un manicomio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, ed articoli 148 del codice penale e 88 del codice di procedura penale e per i provvedimenti con i quali il giudice abbia ordinato il ricovero di una persona in un riformatorio a' termini degli articoli 222 e 279 del codice civile e degli articoli 246 ultimo capoverso e 257 del codice di procedura penale.

Quando il ricovero in un manicomio o in un riformatorio sia invece ordinato come applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, a' termini dell'articolo 206 del codice penale, la scheda sarà compilata in base alle lettere *a* e *b* del numero 1 dell'articolo 4, se i provvedimenti sono contenuti in sentenza ovvero in base alla lettera *c* se si sia disposto con decreto.

Nella materia commerciale la scheda è compilata per le sentenze dichiarative di fallimento, pronunciate ai sensi degli articoli 685 e 691 del codice di commercio, e per i provvedimenti emessi a norma del capoverso dell'articolo 11 del presente regolamento, con i quali il presidente del tribunale, accertato che il debitore debba essere considerato fallito a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, dispone la compilazione della scheda pel casellario giudiziale.

7. — La scheda è anche formata in conformità del n. 4 dell'articolo 4 del presente regolamento per i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza o alla espulsione dello straniero.

Nei casi contemplati dall'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde *ipso jure;* la perdita della cittadinanza è pronunciata invece con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno nei confronti del cittadino che se ne sia dimostrato indegno, a termini della legge 31 gennaio 1928, n. 108 e la revoca della cittadinanza già concessa è pronunciata con decreto dei Prefetti in confronto dell'allogeno che se ne sia dimostrato indegno, ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16.

Il numero 4 dell'articolo 4 del presente regolamento non riguarda i casi in cui la perdita della cittadinanza deve essere considerata come un effetto penale della condanna, come avviene per le condanne riportate in conformità del primo capoverso dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato, ed ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1170, concernente norme sull'accettazione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero. In siffatti casi la perdita della cittadinanza risulterà iscritta egualmente nel casellario giudiziale, non già su una scheda per sè stante, ma bensì sulle schede relative alle condanne di cui è un effetto penale.

La espulsione dello straniero, a norma degli articoli 151 e 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, quando sia determinata da motivi di ordine pubblico, è ordinata con decreto del Ministro dell'Interno; è ordinata invece dai Prefetti quando si tratti di espellere uno straniero liberato dal carcere in seguito all'espiazione di una condanna per delitto o condannato per contravvenzione alle norme circa il soggiorno degli stranieri nel Regno. I Prefetti poi delle Provincie di confine possono espellere gli stranieri che si trovino nel territorio della loro giurisdizione amministrativa per motivi di ordine pubblico, quando essi non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi di sussistenza.

Allorchè invece la espulsione dello straniero sia ordinata dal giudice come misura di sicurezza, nei casi preveduti dagli articoli 235 e 312 del codice di procedura penale, ne sarà fatta menzione sulla scheda relativa alla sentenza di condanna dello straniero, la quale contiene anche tale provvedimento del giudice.

8. — Il terz'ultimo capoverso dell'articolo 4 avverte che la scheda per le sentenze ed i provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3 dello stesso articolo sarà formata qualunque sia l'Autorità giudiziaria italiana o speciale, che li ha emessi. Con questa disposizione si è inteso assicurare l'iscrizione nel casellario giudiziale anche delle decisioni pronunciate da magistrature speciali, le quali sono: la Commissione istruttoria, la Commissione d'accusa, la Commissione dell'Alta Corte di giustizia, e l'Alta Corte di giustizia, disciplinate dal regolamento giudiziario del Senato del Regno approvato nella tornata del 17 dicembre 1929-VIII; il tribunale speciale per la difesa dello Stato regolato dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, dal Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente norme per l'attuazione della legge succitata, e dalla legge 4 giugno 1931, n. 674; i tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi, il tribunale supremo militare, in conformità dell'articolo 1 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e R. decreto 10 dicembre 1923, n. 2943; i capitani di porto, riguardo alle contravvenzioni ed infrazioni menzionate nel primo e secondo capoverso dell'articolo 434 del codice per la marina mercantile; i consoli ed i tribunali consolari, a norma dell'articolo 66 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 modificata dalla legge 14 maggio 1894, n. 189, nei paesi in cui vigono le capitolazioni; gli intendenti di finanza, in materia di contravvenzioni alle disposizioni tributarie e contravvenzioni doganali punite con pena pecuniaria proporzionale e fissa, ed in genere dei reati preveduti dalle leggi finanziarie puniti con l'ammenda, a norma dell'articolo 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, articolo 116

della legge 20 novembre 1928, n. 2676, e articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

9. — Il penultimo capoverso dell'articolo 4 dispone che sia formata la scheda anche per le sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana, o contro stranieri od apolidi, residenti nel territorio dello Stato.

A proposito dell'articolo 3 è stato notato che tra le funzioni affidate all'ufficio del casellario centrale rientra appunto la compilazione delle succennate schede.

Poichè l'articolo 4 contiene l'enumerazione completa delle sentenze e dei provvedimenti che sono oggetto della formazione della scheda, nell'ultimo capoverso è stata dettata una norma di carattere generale, secondo la quale per ogni sentenza o provvedimento che non sia indicato espressamente nell'articolo stesso, dovrà farsi l'iscrizione nel casellario giudiziale mediante l'annotazione delle relative notizie nella scheda già esistente e che concerne la stessa sentenza o provvedimento; le notizie, da aggiungere sulla scheda già formata e collocata, sono desunte da appositi fogli complementari.

10. — Nella prima parte dell'articolo 5 è stato dichiarato che per ogni individuo e per ogni sentenza o provvedimento che lo riguarda, viene formata una scheda.

Con tale affermazione si è inteso indicare la caratteristica fondamentale del sistema italiano d'iscrizione nel casellario giudiziale e differenziarlo da altri metodi, come ad esempio quello austriaco, secondo il quale tutte le decisioni riferentisi ad uno stesso individuo vengono trascritte sulla stessa scheda. Il sistema attuale, che è stato introdotto con R. decreto 5 dicembre 1865, n. 2644, non ha dato luogo ad inconvenienti, e perciò non vi è motivo di mutarlo.

D'altra parte l'adozione del sistema della scheda unica per tutte le decisioni relative allo stesso individuo, importerebbe una diversa distribuzione di lavoro ed un conseguente spostamento di funzionari di cancelleria e segreteria; il raggruppamento poi di tutti i precedenti penali che riguardano lo stesso individuo, si raggiunge egualmente perchè a tal fine col primo capoverso dell'articolo 16 si è prescritto che le schede concernenti una stessa persona sono numerate progressivamente in ordine di data delle decisioni e sono riunite con una copertina.

Nel primo capoverso dell'articolo 5 è stabilito che la scheda viene compilata in due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario locale e l'altro per l'ufficio del casellario centrale; tale norma deve essere però messa in relazione con l'articolo 41 delle disposizioni transitorie che limita per ora la formazione della scheda destinata al casellario centrale solamente per le sentenze di condanna concernenti delitti preveduti nei codici, anche se le predette sentenze si riferiscano ad altri delitti od abbiano deciso in materia di contravvenzione.

Si è poi confermata una disposizione già contenuta nell'articolo 1 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2023 che approva alcune modificazioni all'ordinamento del casellario centrale, secondo la quale sull'esemplare destinato al succennato ufficio devono essere trascritti i precedenti penali, che risultino a carico dell'iscritto dal certificato penale allegato agli atti processuali.

La ragione di tale disposizione è di mettere in grado il casellario centrale di eseguire il controllo sulla avvenuta formazione delle schede relative a precedenti condanne riportate dallo stesso individuo, e di facilitare il lavoro della compilazione delle cartoline statistiche nella parte relativa all'accertamento della recidiva, risparmiando numerose ricerche allo schedario ovvero richieste di certificati penali.

Nel penultimo capoverso dello stesso articolo 5 ho anche disposto che al secondo esemplare destinato al casellario centrale dovrà essere unita una schedina, nella quale sono trascritte le stesse generalità contenute nella scheda corrispondente, e ciò soltanto nel caso in cui dal certificato penale allegato agli atti del procedimento risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanne per delitti preveduti nei codici.

Invero solamente in tal caso, come ho innanzi rilevato, si forma la scheda pel casellario centrale, e qualora in detto ufficio siano già state eseguite precedenti iscrizioni concernenti la stessa persona, la nuova schedina è inutile perchè al nome della stessa persona si trova già inserita nello schedario generale pel Regno altra schedina, a tergo della quale si prende nota mediante speciale numero progressivo di richiamo, come è stabilito dall'articolo 17, della nuova scheda pervenuta.

Coll'ultimo capoverso ho disposto che se la sentenza riguardi un cittadino straniero, è compilato un terzo esemplare della scheda, che a norma delle convenzioni internazionali o per reciprocità, quando esista, è trasmesso al governo dello Stato estero cui lo straniero appartiene.

Ho completato tale norma con l'altra dell'ultimo capoverso dell'art. 16, in base alla quale il secondo esemplare ed il terzo esemplare delle schede, nel caso che la sentenza od il provvedimento riguardi cittadini stranieri, vengono trasmessi all'ufficio del casellario centrale e con la successiva dell'articolo 20 che stabilisce che le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie del Regno, ordinarie o speciali, in confronto di sudditi stranieri sono dall'ufficio del casellario centrale esaminati per verificare, se effettivamente le sentenze od i provvedimenti riguardino sudditi stranieri, ed in tal caso vengono a cura dello stesso ufficio del casellario centrale trasmesse al governo dello Stato estero cui lo straniero appartiene per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, quando non esista convenzione internazionale o questa non disciplini un diverso modo di trasmissione.

11. — Ho stabilito nell'articolo 6 quali siano i dati essenziali di qualsiasi scheda, sia relativa alla materia penale sia a quella civile sia commerciale sia che riguardi un provvedimento amministrativo, e nell'articolo 7 ho determinato gli speciali elementi che deve contenere la scheda relativa ad una sentenza penale; date le radicali innovazioni apportate dalla nuova legislazione penale, era necessario richiamare in proposito i compilatori della scheda.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso ho prescritto che se più sono i reati per i quali una medesima persona sia stata giudicata, ne è data notizia sulla scheda distintamente per ciascuno di essi secondo l'ordine seguito nella sentenza.

La ragione della norma sta nella necessità che dalla scheda risulti all'evidenza per quali reati vi fu condanna e per quali proscioglimento, in modo che sia agevolata la compilazione dei certificati penali e riesca perfetta il più possibile, e conseguentemente il giudice abbia tutti gli elementi necessari per fare un'esatta applicazione della legge penale, ed in ispecie delle norme concernenti la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel reato.

Con l'articolo 8 ho stabilito che la scheda è formata in base ai dati desunti dalle sentenze o dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, nonchè dagli altri atti del procedimento. Invero nelle sentenze spesso vi è la sola indicazione dell'età, del luogo di nascita e della paternità del condannato; nella scheda, a norma dell'articolo 6, occorre indicare la data di nascita e la maternità della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie che valgano ad identificarla come ad esempio lo stato civile, la professione od il mestiere, titoli accademici o cavallereschi, l'eventuale soprannome o pseudonimo.

Ora queste notizie non possono essere desunte che dagli altri atti processuali, e cioè dall'atto di nascita, certificato di rito, interrogatorio dell'imputato, e dai rapporti della pubblica sicurezza.

Con la prima parte dello stesso articolo 8 ho anche disposto che la scheda dopo essere stata sottoscritta dal funzionario, che l'ha estesa, deve essere presentata non più tardi delle 24 ore al cancelliere dirigente, o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarità, ed approvandola vi appone la sua firma. Trattandosi invero della formazione di un atto che rientra esclusivamente nella competenza della cancelleria, ne ho affidato il controllo al capo della medesima, sottraendolo al magistrato dirigente l'ufficio giudiziario, come invece stabiliva l'articolo 18 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Col capoverso dello stesso articolo 8 ho prescritto che della formazione della scheda è presa nota nell'originale della sentenza o del provvedimento cui si riferisce e sul registro generale degli affari penali, in modo da rendere possibile ogni eventuale verifica al riguardo.

Con la prima parte dell'articolo 9 ho stabilito che la compilazione della scheda spetta al cancelliere od al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Autorità ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza od il provvedimento, che siano divenuti irrevocabili, o siano eseguibili anche durante il termine dell'impugnazione, e nonostante l'impugnazione proposta.

Devo al riguardo avvertire che la su cennata norma ha una portata generale, e si riferisce pertanto anche alle sentenze e provvedimenti emessi nella materia civile e commerciale, e che fra i provvedimenti irrevocabili s'intendono compresi i decreti di condanna che siano divenuti esecutivi a norma degli articoli 507 ultimo capoverso e 510 prima parte del codice di procedura penale.

Circa il capoverso dell'articolo 9 ritengo opportuno chiarire che quando la corte di cassazione ha respinto o dichiarato inammissibile un ricorso od ha preso atto della rinuncia, la compilazione della scheda spetta alla cancelleria che ha pronunciato la decisione impugnata, divenuta irrevocabile; quando invece la corte di cassazione pronunci l'annullamento senza rinvio, alla decisione impugnata si sostituisce quella emessa dalla cassazione, e pertanto spetta al cancelliere di questa magistratura il compito di formare la scheda.

12. — Nell'articolo 10 ho stabilito che le schede nella materia penale devono essere compilate non più tardi del decimo giorno

da quello in cui le sentenze o i provvedimenti siano divenuti irrevocabili.

Per le esigenze del servizio non sarebbe infatti possibile pretendere in ogni caso l'immediata iscrizione nel casellario giudiziale di una decisione appena sia divenuta irrevocabile; se da questo momento decorre l'obbligo della iscrizione nel casellario giudiziale, tuttavia si è ritenuto opportuno prescrivere un congruo termine improrogabile oltre il quale non deve essere ritardata.

Col primo capoverso dell'articolo 10 ho disposto che è compilato soltanto l'esemplare della scheda destinata al casellario centrale per le sentenze di condanna alla pena di morte qualora la medesima sia eseguita entro il termine stabilito per la compilazione della scheda.

Con tale norma si è inteso risparmiare la compilazione della scheda stessa, allorquando si sono già verificate le condizioni per la sua eliminazione, a norma dell'articolo 605 del codice di procedura penale e nello stesso tempo assicurare che una sentenza così grave non sfugga all'indagine statistica.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 10 ho stabilito un termine più breve per la compilazione della scheda per quei provvedimenti emessi nella materia penale, che sono eseguibili anche durante il termine della impugnazione e nonostante l'impugnazione proposta.

L'immediata iscrizione nel casellario giudiziale corrisponde non solamente al criterio della legge, di volere che detti provvedimenti siano esecutivi a tutti gli effetti, appena emessi, ma anche alla necessità che siano registrate al più presto nel casellario giudiziale quelle decisioni che limitano la libertà personale a persone pericolose ovvero la capacità giuridica a persone indegne dell'esercizio dei pubblici uffici o del godimento dei diritti civili.

13. — Nel numero 3 dell'articolo 4 è prescritto che debbono iscriversi nel casellario le sentenze ed i provvedimenti con i quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito; ora nell'articolo 11 prima parte ho stabilito che la compilazione delle schede relative deve aver luogo entro dieci giorni da quello della loro emissione.

Al riguardo giova osservare che sebbene anche l'articolo 619, n. 3 del codice di procedura penale del 1913, come il nuovo codice di rito, non richiedesse il requisito del passaggio in giudicato delle sentenze dichiarative di fallimento per la loro iscrizione nel casellario, l'articolo 10 capoverso del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178 stabiliva che le schede in tal caso dovessero essere compilate non più tardi del decimo giorno da quello in cui le sentenze stesse passarono in cosa giudicata.

Dopo aver fatto approvare dal Parlamento la legge 10 luglio 1930, n. 995 sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, le cui norme sono ispirate a criteri di giusta severità contro i falliti, e, come quella dell'articolo 20, sono destinate a rendere più efficaci le sanzioni che siano comminate, non potevo certamente tollerare la persistenza del rilevato contrasto tra la legge ed il regolamento, che avrebbe ancora consentito ad un commerciante dichiarato fallito di potere ottenere dal casellario un certificato negativo e poter liberamente esercitare atti di commercio.

Ora poichè le sentenze dichiarative di fallimento sono provvisoriamente esecutive, a norma degli articoli 691 e 913 del codice di commercio, non vi è motivo di attendere che abbiano fatto passaggio in cosa giudicata per effettuarne la loro iscrizione nel casellario giudiziale.

Infatti, a norma dell'articolo 697 del codice di commercio, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa, il nome e cognome del fallito sono scritti nell'albo della sala del tribunale, che ebbe a dichiarare il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio, e coloro che sono iscritti nell'albo non possono entrare nei locali della borsa ed a norma del successivo articolo 699 la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengono durante lo stato di fallimento.

Ne consegue che il fallito è effettivamente privato dell'esercizio commerciale dopo la dichiarazione di fallimento.

Secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, qualora il piccolo commerciante nell'adunanza dei creditori non faccia alcuna proposta di concordato, o la proposta fatta non sia accettata, ovvero il concordato concesso sia poi annullato ovvero egli sia stato in precedenza condannato per uno dei reati previsti nel capoverso dell'articolo 816 del codice di commercio, è considerato fallito.

Siffatta dichiarazione di fallimento che doveva operare *ope legis* rimase senza pratica attuazione sino a che il codice di procedura penale del 1913 non stabilì all'articolo 619, n. 3, che si dovessero iscrivere nel casellario giudiziale anche i provvedimenti coi quali il commerciante è considerato fallito e l'articolo 11 del R. decreto 5 ottobre 1913, n 1178, non integrò la succennata disposizione, affidando al presidente del tribunale di emettere il provvedimento, col quale si ordinava la compilazione della scheda, quando un commerciante dovesse essere considerato fallito.

Io ho confermato tale norma nel capoverso dell'articolo 11, lasciando al presidente del tribunale di emettere il provvedimento col quale è ordinata la formazione della scheda, sia perchè al detto magistrato dall'articolo 36 della legge 24 maggio 1903, n. 197, succitata è affidato il compito di iniziare la procedura di piccolo fallimento, sia perchè si tratta di un provvedimento di eccezionale gravità, che importa conseguenze giuridiche sulla capacità dell'individuo al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, sia perchè, essendo stato elevato, a' termini dell'articolo 25 della legge 10 luglio 1930, n. 995, da 5000 a 20.000 lire il limite massimo per la procedura dei piccoli fallimenti in rapporto al mutato valore della moneta, l'istituto del piccolo fallimento è stato ricondotto nei suoi limiti originari.

E poi sembrato superfluo riprodurre l'ultimo capoverso dell'articolo 11 del succitato R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, poichè dal combinato disposto degli articoli 9, prima parte, e 11, prima parte, del presente regolamento emerge chiaramente che la scheda di cho trattasi deve essere compilata dalla cancelleria del tribunale non più tardi del decimo giorno da quello dell'emissione del provvedimento.

14. — Nel numero 4 dell'articolo 4 del presente regolamento, ho disposto la formazione della scheda per i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza ed alla espulsione dello straniero.

Per dare attuazione a tale norma, in conformità degli opportuni accordi presi col Ministero dell'interno, ho stabilito nel successivo articolo 12 che la compilazione della scheda concernente i suddetti provvedimenti amministrativi deve essere eseguita dall'ufficio del casellario centrale, appena abbia avuto comunicazione ufficiale dei provvedimenti stessi dal succennato Dicastero.

Al fine di poter conoscere in ogni caso il motivo del provvedimento amministrativo, ho disposto nel capoverso dell'articolo 12 che se ne faccia menzione nella rubrica « annotazioni » della scheda. Ciò consentirà anche al funzionario che rilascia un certificato penale al nome di uno straniero, colpito di espulsione, di comprendere anche siffatta iscrizione, quando il provvedimento sia stato ordinato in seguito a reato, come è prescritto dal successivo articolo 28, lettera *b*.

15. — Nell'articolo 13 si è stabilito in quale termine le schede già formate ed a quale casellario locale devono essere trasmesse. Alle norme già contenute nell'articolo 2 circa la competenza territoriale dei casellari locali si è ritenuto aggiungere quella del capoverso dell'articolo succennato 13, poichè può darsi che nel Regno siano giudicate persone nate nelle colonie od in altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato.

TITOLO III

Fogli complementari

16. — Nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 è stata determinata la funzione dei fogli complementari, e per via di esclusione è stato indicato in quali casi e per quali sentenze o provvedimenti devono essere compilati.

Come risulta dalla loro stessa denominazione, i fogli complementari contengono notizie che si riferiscono a iscrizioni già esistenti nel casellario giudiziale, che devono essere aggiunte sulle schede già formate e collocate.

Tale significato è stato confermato anche nell'ultimo capoverso dell'articolo 14. Dallo stesso capoverso risulta che l'enunciazione fatta nell'articolo stesso dei casi in cui si deve compilare il foglio complementare è semplicemente dimostrativa.

Tuttavia nell'articolo medesimo si è cercato di raggruppare con un certo ordine razionale e logico i casi più frequenti in cui a norma degli articoli 587, 588 e 604 del codice di procedura penale sia necessario a mezzo di foglio complementare comunicare ai casellari notizie relative a iscrizioni già esistenti, al fine di consentirne l'annotazione sulle relative schede.

Dal primo capoverso dell'articolo 10 risulta l'obbligo della compilazione della scheda anche per le sentenze di condanna alla pena di morte; ora con la lettera *a*) dell'articolo 14 si prescrive che mediante foglio complementare si dia notizia agli uffici del casellario circa la esecuzione delle succennate sentenze; se si tratta di pena detentiva è prescritta la comunicazione della notizia del luogo e del tempo in cui fu scontata; a proposito di siffatto adempimento, che corrisponde al tassativo disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 604 del codice di procedura penale, mi preme rilevare che la notizia del tempo in cui la pena detentiva è stata scontata è indispensabile che sia annotata sulla scheda, ed a norma dell'articolo 29, ultimo capoverso, del presente regolamento, sui certificati rilasciati per ragione di giustizia penale, per consentire al giudice, quando ne sia il caso, di applicare la recidiva speciale contemplata dal primo capoverso numero 3 dell'articolo 99 del codice di procedura penale.

Le altre notizie da annotarsi a mezzo di fogli complementari nel casellario giudiziale, che sono menzionate nelle lettere *b*) e *g*) dell'articolo 14 e che concernono l'estinzione della pena o del reato od anche delle pene accessorie, hanno molta importanza agli effetti del rilascio dei certificati penali a richiesta dei privati, poichè a norma dei numeri 5 e 6 dell'articolo 608 del codice di procedura penale in tali certificati non si fa menzione delle condanne per le quali sia intervenuta una delle cause estintive succennate.

L'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale può aver luogo per riabilitazione principalmente come è indicato nell'articolo 588 prima parte del codice di procedura penale ed è confermato con la lettera *g*) dell'articolo 14; le altre cause, cui accenna l'articolo 588, da cui consegue l'estinzione delle pene accessorie o degli altri effetti penali, possono essere, tra l'altro, il conseguente matrimonio nei delitti contro la libertà sessuale, nella corruzione di minorenni, nella sottrazione consensuale di minorenni e nella sottrazione di persone incapaci (articoli 544, 563 e 573 del codice penale); la nullità del matrimonio precedentemente contratto o l'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia (articolo 556, ultimo capoverso, del codice penale); la remissione di querela, la morte del coniuge offeso o l'annullamento del matrimonio del colpevole, in tema di adulterio o di concubinato (articolo 563 del codice penale).

Con l'articolo 4, numero 1, lettera *d*) si è data attuazione all'ultimo capoverso dell'articolo 587 del codice di procedura penale, per quanto concerne l'iscrizione nel casellario giudiziale delle pene accessorie applicate provvisoriamente; con la lettera *c*) dell'articolo 14 si è integrata l'attuazione delle norme contenute nel succitato capoverso, stabilendo la formazione del foglio complementare per le pene accessorie che conseguono ad una condanna.

Nella lettera *d*) dell'articolo 14 è stabilito che forma oggetto del foglio complementare la menzione delle ordinanze emesse dal giudice di esecuzione a norma dell'articolo 590 del codice di procedura penale per la revoca sia della sospensione della pena sia dell'ordine di non menzionarsi la condanna nei certificati del casellario, sia della liberazione condizionale.

Anche le suddette notizie sono un complemento necessario di quelle già trascritte sulla scheda; e specialmente quelle, sia della revoca della sospensione della pena sia dell'ordine di non menzionarsi la condanna nei certificati del casellario, interessano agli effetti del rilascio dei certificati penali a richiesta dei privati (articolo 608, numeri 2 e 4 del codice di procedura penale). Nella lettera *f*) si è disposto che formano oggetto dei fogli complementari i provvedimenti con i quali è ordinata la cessazione o la sostituzione di misure di sicurezza applicate, sia pur in via provvisoria o la cessazione o la modificazione delle pene accessorie applicate provvisoriamente, anche se detti provvedimenti siano contenuti in sentenza.

In analogia di quanto è stato disposto con gli articoli 4 e 10 circa la iscrizione immediata nel casellario giudiziale dei provvedimenti, coi quali sia stata ordinata l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza e di pene accessorie, con la disposizione della succitata lettera *f*) dell'articolo 14 e con quella del successivo articolo 15, si è stabilito che anche nel caso in cui sia stata ordinata la cessazione delle misure di sicurezza e delle pene accessorie provvisoriamente applicate, dei provvedimenti relativi sia presa nota nel casellario giudiziale immediatamente dopo la loro emissione; la norma di che trattasi è non solo in armonia con gli articoli 381, 395 primo capoverso, 479 capoverso 4° e 5° e 576 capoverso 2° del codice di procedura penale, ma è altresì conforme ad un criterio di giustizia in quantochè allo stesso modo col quale interessa allo Stato di iscrivere nel casellario i provvedimenti da cui risulti la pericolosità o la incapacità civile di un individuo, appena che siano emessi, così interessa all'individuo medesimo di vedersi cancellare dal casellario un'iscrizione a suo carico, appena sia stata annullata dal magistrato.

Con la formazione del foglio complementare disposta dalla lettera *h*) dell'articolo 14 si consente al segretario addetto al casellario giudiziale di procedere alla eliminazione, in conformità dell'articolo 37 lettera *a*) di questo regolamento, delle schede relative alle sentenze che siano state annullate dalla corte di cassazione a' termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale perchè concernenti la stessa persona e lo stesso fatto, e di prendere annotazione sulla scheda relativa alla sentenza che la corte medesima ha dichiarato doversi eseguire, sia dell'ordinanza della corte stessa sia della eliminazione compiuta.

Interessa molto ai fini del perfetto funzionamento del casellario giudiziale che sulle schede già esistenti sia presa nota delle ordinanze di correzione di errori materiali o di rettificazione, pronunciate ai sensi degli articoli 149, 385 e 476 del codice di procedura penale, specie se tali rettifiche riguardino le generalità ed il luogo di nascita del condannato. Allo scopo di assicurare siffatte annotazioni è stata formulata la disposizione della lettera *i*) del succitato articolo 14.

In conformità poi di quanto dispone il penultimo capoverso dell'articolo 604 del codice di procedura penale ed agli effetti stabiliti nei numeri 1 a 4 dell'articolo 12 del codice penale e nel numero 10 dell'articolo 608 del codice di procedura penale, con la lettera *l*) si è prescritto che mediante i fogli complementari si provveda ad annotare sulle schede concernenti sentenze penali pronunciate da Autorità giudiziarie straniere, l'avvenuto riconoscimento delle sentenze stesse a norma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

Nella materia civile poi sono prescritti i fogli complementari per le sentenze di revoca della interdizione o della inabilitazione pronunciate ai sensi degli articoli 338 e 342 del codice civile e 842 primo capoverso e 843 del codice di procedura civile; per i provvedimenti concernenti il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti, emessi a norma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e 148 ultimo capoverso del codice penale, e quelli relativi alla revoca dell'ordine di ricovero di un minore in un riformatorio emessi dallo stesso presidente del tribunale, qualora non ritenga più necessario il ricovero, ovvero in sede di ricorso a' termini dell'articolo 223 del codice civile.

Nella materia commerciale è prescritta la formazione dei fogli complementari per le sentenze di omologazione del concordato pronunciate a' termini dell'articolo 836 del codice di commercio, per i provvedimenti che revocano la sentenza dichiarativa e riabilitano il fallito, a norma degli articoli 839 del codice di commercio e 16 secondo capoverso della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'ultimo capoverso dell'art. 14, del quale già si è fatto cenno, stabilisce inoltre che formano oggetto dei fogli complementari le notizie che siano state omesse al momento della formazione delle schede, perchè non ancora conosciute od accertate. A proposito dell'articolo 8, si è osservato che le schede sono compilate in base ai dati desunti dalle sentenze o dai provvedimenti, da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e cioè certificato di rito, atto di nascita, ecc. ecc. Può darsi, specie nella formazione della scheda relativa ad una sentenza pronunciata nel giudizio direttissimo, che il cancelliere non conosca o non abbia ancora avuta la possibilità di accertare le complete generalità del condannato od altra indicazione richiesta nella scheda; per non ritardare la formazione della scheda stessa oltre il termine inderogabile stabilito nell'articolo 10, il cancelliere la compilerà con gli elementi che gli risultano dagli atti e darà successivamente comunicazione al casellario giudiziale, mediante foglio complementare delle notizie non bene accertate o mancanti.

L'articolo 15 stabilisce in qual termine si debba provvedere alla compilazione dei fogli complementari ed a qual funzionario la medesima spetti.

Nell'ultimo capoverso si dispone che la loro trasmissione sia fatta senza indugio al casellario locale competente, il quale dopo averne presa nota sulle relative schede, li invia a sua volta al casellario centrale, facendo risultare tale adempimento in calce ai medesimi.

L'importanza di tale disposizione è notevole, poichè, siccome anche il casellario centrale è tenuto ad annotare nelle schede in esso esistenti le notizie contenute nei fogli complementari, mi è consentito in ogni tempo di esercitare, anche a mezzo del casellario centrale, la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi nella materia penale, di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'articolo 3; basterebbe infatti eseguire l'esame delle schede conservate nel casellario centrale, per accertare se abbia avuto luogo la esecuzione delle pene sia detentive sia pecuniarie, sia la revoca dei benefici di legge, quando ne sia il caso.

TITOLO IV.

Uffici locali del casellario ed ufficio del casellario centrale

17. — Nell'articolo 4 ho precisato che la iscrizione nel casellario di un primo provvedimento o sentenza che riguardi una determinata persona ed un determinato fatto od oggetto si effettua mediante la trascrizione dell'estratto del provvedimento o della sentenza su apposita scheda, ed ho specificato i casi in cui deve aver luogo la formazione della scheda medesima; con gli articoli 5 a 12 ho dettato norme circa il numero di esemplari in cui deve essere riprodotta la scheda stessa, circa gli elementi che deve contenere, da quali atti deve essere desunta, a quale funzionario spetti la compilazione ed in quale termine deve essere compilata; nell'articolo 13 ho indicato in quale termine ed a quale casellario locale la scheda deve essere trasmessa. Ora con gli articoli 15 e 16 ho completato il quadro delle succennate varie operazioni, che si perfeziona con il collocamento di un esemplare della scheda sia nel casellario locale sia nel casellario centrale.

È di notevole rilevanza la norma del primo capoverso dell'articolo 15, perchè essa mira ad assicurare che, nel caso di richiesta di certificato al nome di una determinata persona, non sfugga nessuna delle iscrizioni che la riguardano.

Mentre nei casellari locali le schede sono ordinate alfabeticamente, come è disposto nell'articolo 16, nel casellario centrale, a norma del successivo articolo 17, sono invece ordinate alfabeticamente le schedine, di cui si è fatto cenno a proposito dell'articolo 5, le quali contengono le stesse generalità indicate nelle schede corrispondenti e sulle quali viene impresso un numero di richiamo delle schede stesse, che sono collocate secondo il circondario giudiziario di nascita degli iscritti.

Al riguardo occorre rilevare che è necessario che l'ordinamento sia eseguito in modo strettamente alfabetico, per assicurare che le ricerche nel casellario e le conseguenti annotazioni sui certificati siano esatte e complete.

18. — Gli articoli 18 e 19 trattano della vigilanza esercitata sul funzionamento dei casellari locali sia dal casellario centrale sia dal procuratore del Re.

Gli articoli 20 e 22 contengono norme particolari circa le funzioni affidate al casellario centrale e che sono già state accennate nell'articolo 3. L'ufficio suddetto, a norma dell'articolo 20, provvede alla trasmissione ai Governi esteri delle schede concernenti i sudditi che appartengono agli Stati stessi e siano stati condannati nel Regno, ma deve previamente assicurarsi della nazionalità dei condannati; provvede, a norma dell'articolo 21, alla compilazione ed alla trasmissione ai casellari locali delle schede concernenti sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere contro cittadini italiani o coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana o stranieri o apolidi, informandone contemporaneamente il procuratore generale competente per l'eventuale giudizio di riconoscimento, a norma dell'articolo 672 del codice di procedura penale; infine, ai sensi dell'articolo 22, si sostituisce ai casellari locali durante il tempo che non possano funzionare per essere stati in tutto o in parte distrutti, anche per quanto riguarda il rilascio dei certificati penali, e provvede alla ricostituzione dei casellari stessi.

A documentare l'importanza di questa ultima funzione del casellario centrale, è sufficiente ricordare la ricostituzione compiuta dei casellari di Reggio Calabria, Messina ed Avezzano, distrutti dal terremoto, di Domodossola, Milano, Palmi e Padova, distrutti in tutto od in parte da incendio.

TITOLO V.

Certificati del casellario.

19. — Con l'articolo 46 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, ho disposto che la domanda per il rilascio del certificato del casellario giudiziale è diretta al procuratore del Re.

Ora con l'articolo 23 ho precisato quale è il procuratore del Re cui la domanda stessa, a seconda dei casi, deve essere rivolta.

Col successivo articolo 24 ho indicato gli estremi essenziali che la richiesta deve contenere, al fine di ottenere che la persona al nome della quale è richiesto il certificato, sia bene identificata e nessuna delle eventuali iscrizioni esistenti al nome della persona stessa possa sfuggire al funzionario addetto al casellario nelle opportune ricerche e nella formazione del certificato.

A tal fine ho preteso nel primo capoverso dello stesso articolo che la richiesta deve essere accompagnata dall'atto di nascita o da un documento equipollente.

Sempre affinchè l'identità delle persone al nome delle quali è richiesto il certificato penale sia bene determinata ed anche perchè di ogni richiesta rimanga traccia, ho stabilito nell'articolo 25 che le pubbliche amministrazioni e le aziende incaricate di pubblici servizi devono fare domanda per iscritto al procuratore del Re dei certificati penali di cui esse hanno bisogno per provvedere ad un atto delle loro funzioni; inoltre esse devono specificare nelle richieste per quale atto delle loro funzioni occorre il certificato, per mettere in grado il procuratore del Re di esaminare se la richiesta è conforme alle disposizioni di legge.

In ogni caso il procuratore del Re deve giudicare della legalità o meno della richiesta, ed è per questo motivo che ho formulata la disposizione succitata dell'articolo 46 delle norme di attuazione. Senonchè la formazione del certificato è atto puramente di segreteria, estraneo alla competenza del magistrato. Per coordinare le due distinte attribuzioni, ho disposto nell'articolo 26 che il procuratore del Re, qualora accerti la regolarità della richiesta del certificato, autorizza il segretario al rilascio, apponendo il « nulla osta » sulla richiesta stessa. Il segretario poi dopo aver compilato il certificato lo sottoscrive, come atto di sua esclusiva competenza.

Le norme contenute nell'articolo 27 hanno il fine di agevolare la istruttoria, la identificazione del reo ed il suo arresto e di evitare nel contempo pluralità di procedimenti penali e di sentenze concernenti la medesima persona ed il medesimo fatto, specie nei casi di delinquenti professionali che in un breve periodo di tempo si rendono colpevoli di più delitti.

L'articolo 28 riguarda le tre diverse specie di certificati che possono essere rilasciati con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale.

Nel certificato penale secondo la lettera *b* di tale articolo deve essere trascritta anche la espulsione dello straniero qualora risulti dall'annotazione eseguita sulla scheda in conformità del capoverso dell'articolo 12, che sia stata ordinata in seguito a reato; invero in tal caso il provvedimento amministrativo può considerarsi come effetto della condanna o della azione penale iniziata contro lo straniero.

Nel certificato civile a norma della lettera *c* dello stesso articolo, escluso il caso che sia richiesto da privati, vanno annotati anche i provvedimenti amministrativi concernenti la perdita o la revoca della cittadinanza, inquantochè la loro esistenza impedisce alla persona che ne è colpita il godimento e l'esercizio dei diritti civili nello Stato.

In analogia alle particolari prescrizioni impartite con l'articolo 7 per la formazione delle schede relative alle sentenze penali, ho dettato nell'articolo 29 speciali norme, le quali tendono ad assicurare che non vengano a mancare al giudice gli elementi necessari per la formazione del suo convincimento e per la conseguente esatta applicazione della legge penale.

Nell'articolo 30 che concerne la non menzione sui certificati del casellario delle decisioni penali riferentisi a reati commessi anteriormente al 4 novembre 1926 per fini nazionali sono state riprodotte le disposizioni del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983.

Con l'articolo 31 si è prescritto che i certificati del casellario a richiesta dei privati sono spediti in carta da bollo; non si è ritenuto opportuno stabilire il valore della carta competente, perchè tale norma è suscettibile di variazione e per essere già determinato dalla relativa legge finanziaria; si è poi avvertito che sono esenti da bollo le domande per ottenere il certificato e l'atto di nascita da allegare alla domanda stessa, nonchè i certificati nell'interesse delle persone povere, qualora le richieste siano corredate da certificati di indigenza, e ciò in conformità dei numeri 72 e 73 della tabella allegato *b* alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

A norma della nota al numero 72 succitato, per godere della gratuità dei certificati rilasciati nell'interesse delle persone povere è necessario che la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re pel tramite del podestà del luogo ove la persona risiede.

L'articolo 32 si riferisce appunto a tale disposizione, nonchè ad una prassi costante secondo la quale altre autorità, come i podestà ed i questori, od enti pubblici come i sindacati, associazioni di assistenza o per il collocamento di operai, l'associazione nazionale tra i mutilati ed invalidi di guerra, richiedono certificati penali per conto e nell'interesse di privati o di iscritti agli enti stessi, per uso di lavoro o di emigrazione; al fine di evitare il pericolo che in siffatti casi, sol perchè la richiesta del certificato penale proviene da un'Autorità o ente pubblico, nel medesimo si trascrivano tutte le iscrizioni esistenti nel casellario, a' termini dell'articolo 606 del codice di procedura penale, si è ritenuto opportuno dichiarare che il certificato stesso deve essere considerato come richiesto da privati, e che pertanto nel medesimo non si deve fare menzione delle decisioni indicate nell'articolo 608 del codice di procedura penale.

La prima parte dell'articolo 33 contiene una disposizione che è una conseguenza del principio stabilito nell'articolo 1, secondo il quale gli uffici locali del casellario giudiziale sono presso le procure del Re, ed in conseguenza vi saranno addetti funzionari di segreteria alla dipendenza diretta del procuratore del Re.

Allo scopo di eliminare il dubbio che, ciò nonostante, potesse ancora trovar luogo l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 7 del R. decreto 29 novembre 1914, n. 1290, ho ritenuto necessario dichiarare espressamente che nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li ha spediti, è vidimata dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato. Il capoverso dello stesso articolo, secondo il quale non è dovuta la tassa di concessione governativa per i certificati esenti dalle tasse di bollo, riproduce una norma già contenuta nell'articolo 21 della legge tributaria sulle concessioni governative approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Gli articoli 34 e 35 riguardano il modo, col quale i casellari locali e quello centrale, devono corrispondere nel caso di richiesta di certificati penali da parte di Autorità diplomatiche e consolari del Regno all'estero o da parte di Autorità estere.

TITOLO VI.

Eliminazione delle schede

20. — Il caso di eliminazione contemplato nell'articolo 36, lettera *a*, non è soltanto quello a cui si è fatto cenno a proposito del foglio complementare prescritto dall'articolo 14, lettera *h*, circa le

ordinanze della corte di cassazione pronunciate a norma dell'articolo 579 del codice di procedura penale, quando siano state pronunciate più condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona. Può inoltre accadere che una persona condannata in contumacia appelli anche dopo che la sentenza sia divenuta irrevocabile, sostenendo in linea pregiudiziale la nullità della notifica della sentenza contumaciale ed il giudice d'appello accolga e riformi la sentenza appellata. In conseguenza deve essere eliminata la scheda già esistente nel casellario relativa alla prima decisione, che è annullata dalla successiva.

A norma poi della lettera *b* dello stesso articolo, devono essere estratte le schede che risultino il duplicato di altre già esistenti e che per errore siano state nuovamente compilate, nonchè quelle concernenti iscrizioni ad altri attribuite a causa delle false generalità dichiarate dall'imputato o di errore incorso negli atti del procedimento.

Invero non è sempre possibile promuovere il procedimento di rettifica della sentenza a norma degli articoli 82 e 149 del codice di procedura penale e conseguentemente procedere alla correzione della scheda, pel motivo che il vero colpevole non è bene identificato ed in tali casi, il procedimento di rettifica non è neppure consentito dagli articoli 476, n. 1, e 584 del codice di procedura penale. In siffatta ipotesi la persona che è stata condannata in luogo di un altra, quando ne venga a conoscenza, ha a sua disposizione, a seconda dei casi, un differente rimedio giuridico per ottenere l'annullamento della sentenza e conseguentemente l'eliminazione della iscrizione, che non la riguardano.

Non si è ritenuto di riprodurre la disposizione dell'articolo 36 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, nella parte che riguarda la eliminazione delle schede relative a persona inesistente, imperocchè la inesistenza della persona al nome della quale è stata eseguita una iscrizione risulta solo quando è stata accertata la sua vera identità ed allora non si tratta di eliminazione di scheda, ma di correzione di quella già esistente, in seguito al provvedimento di rettifica della sentenza emesso dal magistrato.

L'articolo 37 racchiude una norma che tende a garentire da parte dei casellari locali, l'adempimento periodico della eliminazione delle schede da eseguirsi a' termini dell'articolo 605 del codice di procedura penale, e ad assicurare mediante il controllo esercitato dal casellario centrale che la medesima sia eseguita in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Con le norme contenute nel successivo articolo 38 che integrano alcune di quelle dettate nell'articolo 14, lettera *a* e *b*, si mira a mettere in grado i casellari locali di aver notizia della morte delle persone iscritte e conseguentemente ad eseguire la eliminazione delle relative iscrizioni.

TITOLO VII

Controversie e rettifiche

21. — L'articolo 39 dispone che dei provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorga controversia di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale, e delle decisioni del giudice di esecuzione, quando sia proposto incidente, sia data comunicazione all'ufficio del casellario centrale. È ovvio che l'ufficio del casellario centrale, al quale a' termini dell'articolo 3 è affidata la vigilanza sul regolare funzionamento dei casellari locali, deve essere informato della risoluzione delle controversie concernenti materia attinente alle attribuzioni dei casellari stessi.

Col capoverso dello stesso articolo 39 si tende ad assicurare che le rettificazioni ordinate dal procuratore del Re ovvero dal giudice di esecuzione, appena sia trascorso il termine per l'impugnazione dei relativi provvedimenti, siano eseguite sulle corrispondenti schede collocate sia nei casellari locali sia nel casellario centrale.

L'articolo 40 si riferisce ad una prassi costante; i casellari locali nel collocare una scheda, nell'eseguire le ricerche necessarie pel rilascio di un certificato penale ovvero nel procedere all'eliminazione di schede hanno l'opportunità di scoprire che talune schede hanno generalità pressochè simiglianti da apparire appartenenti alla stessa persona; così, il casellario centrale, che nello schedario generale ha raggruppati alfabeticamente tutti i condannati nel Regno, ha il modo di accertare talvolta che una stessa persona figuri, nelle varie iscrizioni, originaria di diversi luoghi di nascita compresi in diversi circondari giudiziari. In seguito a siffatte constatazioni, si eseguono le opportune indagini, e se si tratta di errore materiale nella formazione delle schede, si provvede senz'altro alla loro correzione; altrimenti si promuove il procedimento di rettifica ai sensi degli articoli 82, 149, 385 e 476 del codice di procedura penale.

In tal modo si ottiene che tutti i precedenti, che riguardano la stessa persona, siano raggruppati, come prescrive l'articolo 16 primo capoverso, e che la medesima, nel caso di ricaduta nel reato, non sfugga al maggior rigore della legge.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

22. — L'articolo 41 delle disposizioni transitorie limita l'invio al casellario centrale delle schede che occorrono per la statistica della criminalità, e che nello stesso tempo sono quelle più essenziali per la ricostituzione dei casellari locali, distrutti in tutto od in parte. Riguardo al successivo articolo 42, occorre rilevare che le norme del casellario giudiziale sono di carattere eminentemente procedurale, per quanto concernono il funzionamento del servizio, ma in quanto riguardano la eliminazione delle schede, sono più propriamente di diritto sostanziale pel motivo che, di riflesso, toccano la capacità giuridica dell'individuo.

In conformità di siffatti criteri è stata dettata la disposizione dell'articolo 42.

Nell'articolo 43 è stabilito che sono abrogate le disposizioni contrarie a questo regolamento.

Devo infine osservare che in analogia al sistema adottato nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, anche nel presente regolamento ho trascurato d'indicare le particolari modalità del funzionamento del servizio, sia quanto si attiene ai registri, ai moduli ed agli stampati da usarsi nei vari adempimenti, perchè mi è sembrato che a ciò possa meglio provvedersi con provvedimento ministeriale anzichè con disposizioni regolamentari, che meno facilmente possono essere modificate.

Il servizio del casellario giudiziale importa poi, pel suo regolare funzionamento, una speciale cura ed attenzione, nonchè l'osservanza di disposizioni contenute in altre leggi e regolamenti pertanto è necessario che su ciò con particolari istruzioni, richiami l'attenzione dei funzionari che sono chiamati a disimpegnare questa delicata funzione.

Nelle istruzioni, che mi riservo di emanare, dovrò inoltre disciplinare meglio i rapporti tra casellario centrale e casellari locali in modo da renderne sempre più fattiva ed efficace la loro collaborazione pel migliore andamento del servizio, e non dovrò trascurare le esigenze della statistica della criminalità, in modo da assicurare che sulle schede, oltre alle notizie che occorrono ai fini della giustizia penale, risultino anche i dati necessari per l'indagine statistica.

SIRE,

Nel sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra queste disposizioni regolamentari, che chiudono il ciclo della riforma penale fascista e ne rappresentano il necessario complemento mi permetto esprimere la sicura fiducia che esse consentiranno la completa ed esatta applicazione delle nuove leggi penali.

Roma, 18 giugno 1931 - Anno IX

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 82 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del predetto codice;

Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Il servizio del casellario giudiziale nel Regno è affidato:

1) agli uffici locali presso le procure del Re, secondo le norme stabilite dal libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura penale;

b) all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.

Art. 2

Gli uffici locali del casellario giudiziale raccolgono e conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti indicati negli articoli 604, 587 ultimo capoverso e 588 prima parte del codice di procedura penale, concernenti i nati nei comuni compresi nel circondario giudiziario, anche se stranieri o apolidi.

Gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti suindicati, concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuta la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso la procura del Re di Roma.

Gli uffici locali del casellario giudiziale provvedono altresì al rilascio, per i motivi e nei limiti stabiliti nella legge, dei certificati concernenti le iscrizioni conservate nei casellari stessi.

Art. 3

L'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei casellari locali; vigila e provvede al regolare funzionamento dei casellari stessi; attende alla compilazione degli estratti dei provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'articolo 604 del codice di procedura penale e delle sentenze penali pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per i reati preveduti e contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo stesso, e alla loro trasmissione ai casellari locali; fornisce gli elementi per la statistica della criminalità e gli altri dati che interessino la pubblica amministrazione.

Quando i casellari locali non sono in grado di funzionare, l'ufficio del casellario centrale si sostituisce temporaneamente ad essi, curandone, nei modi indicati nell'articolo 22 di questo regolamento, la ricostituzione, se siano stati in tutto o in parte distrutti.

Il Ministro della giustizia, anche col mezzo del casellario centrale, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale.

TITOLO II

Formazione delle schede e loro trasmissione agli uffici del casellario giudiziale

Art. 4

L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti è fatta per estratto su apposita scheda, in conformità delle istruzioni che saranno date dal Ministro della giustizia.

La scheda è formata:

1° nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a) per le sentenze di condanna, divenute irrevocabili, e per i decreti di condanna, divenuti esecutivi;

b) per le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, divenute irrevocabili; per le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato, pronunciate dalla corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione;

c) per i provvedimenti con cui il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, nonchè per i decreti relativi all'applicazione di misure di sicurezza;

d) per i provvedimenti con cui è stata ordinata la provvisoria applicazione delle pene accessorie;

2° nella materia civile: per le sentenze, che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione, e per i provvedimenti con cui il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio;

3° nella materia commerciale: per le sentenze e per i provvedimenti con cui il commerciante è dichiarato o considerato fallito;

4° per i provvedimenti amministrativi, relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero.

La scheda per le sentenze e per i provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3, è formata qualunque sia l'Autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, si forma pure la scheda per le sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per fatti, preveduti come reati anche dalla legge italiana, contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato.

Le altre iscrizioni che devono essere effettuate nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 2 prima parte di questo regolamento, si compiono mediante l'annotazione delle relative notizie sulle corrispondenti schede già formate e collocate, desumendole da appositi fogli complementari.

Art. 5

Per ogni persona, e per ogni sentenza o provvedimento, che la riguarda, è formata una scheda.

La scheda è compilata in due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario locale, e l'altro per l'ufficio del casellario centrale; sul secondo esemplare, nella rubrica apposita, sono trascritti i precedenti penali, che risultino, a carico dell'iscritto, dal certificato penale esistente in atti.

Al predetto esemplare, soltanto nel caso in cui risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanna per delitti preveduti dai codici, deve essere allegata una schedina, sulla quale sono trascritte le generalità annotate nella scheda corrispondente.

Se la sentenza o il provvedimento riguarda un cittadino straniero, è compilato un terzo esemplare della scheda, che, a norma delle convenzioni internazionali o per ragione di reciprocità, è trasmessa al Governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene.

Art. 6

La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie, che valgono a identificarla, compresa la indicazione del soprannome o pseudonimo.

La scheda medesima deve, inoltre, indicare l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento, la data della pronuncia, il dispositivo e tutti gli articoli di legge applicati.

Art. 7

Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state applicate, revocate o sostituite, e se il condannato è stato, con la

stessa sentenza, dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale, o delinquente per tendenza.

Dalla scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate.

Se siano più i reati, per cui una stessa persona è stata giudicata, ne è fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguìto nella sentenza.

Art. 8

La scheda è formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e, dopo essere stata sottoscritta dal funzionario che l'ha estesa, viene presentata, non più tardi delle ventiquattro ore, al cancelliere dirigente, o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarità, e, approvandola, vi appone la sua firma.

Della formazione della scheda è fatta menzione in margine all'originale della sentenza o del provvedimento, cui la scheda si riferisce, e nel registro generale degli affari penali.

Art. 9

La compilazione della scheda spetta al cancelliere o al funzionario, avente funzioni equivalenti, presso l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento, che sono divenuti irrevocabili, o che sono eseguibili anche durante il termine della impugnazione, e nonostante l'impugnazione proposta.

Quando la corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio, a norma dell'articolo 539 del codice di procedura penale, la scheda è compilata dal cancelliere della corte medesima.

Art. 10

Le schede, concernenti le sentenze e i provvedimenti emessi in materia penale, devono essere compilate non più tardi del decimo giorno da quello in cui tali sentenze o provvedimenti sono divenuti irrevocabili.

Qualora la sentenza di condanna alla pena di morte sia eseguita entro il termine suddetto, è compilato soltanto l'esemplare della scheda per l'ufficio del casellario centrale.

Se durante l'istruzione o il giudizio, o con la sentenza che lo definisce, il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, la scheda è compilata non più tardi del giorno successivo a quello della pronuncia del provvedimento o della sentenza; nello stesso termine è compilata la scheda per i decreti del giudice di sorveglianza, con i quali si sia dichiarata l'abitualità o la professionalità nel reato, o soltanto ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza, eccetto il caso in cui sia stata sospesa l'esecuzione del provvedimento, ai sensi del primo capoverso dell'articolo 612 del codice di procedura penale.

Art. 11

Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui al numero 2 dell'articolo 4 del presente regolamento, devono essere compilate nel termine di dieci giorni da quello in cui hanno acquistato autorità di cosa giudicata; saranno, invece, compilate nel termine di dieci giorni da quello della emissione del provvedimento o della sentenza quando si tratti degli altri provvedimenti, emessi nella materia civile, indicati nella disposizione succitata, ovvero delle sentenze o provvedimenti, emessi nella materia commerciale, di cui al numero 3 dello stesso articolo.

Qualora un commerciante, in seguito a procedura di piccolo fallimento, debba essere considerato fallito ai termini dell'articolo 39 ultimo capoverso della legge 24 maggio 1903, n. 197, il pretore ne dà comunicazione al presidente del tribunale, che, eseguite le opportune verifiche, dispone la compilazione della scheda pel casellario giudiziale.

Art. 12

La compilazione delle schede, concernenti i provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'articolo 4 del presente regolamento, è eseguita dall'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia, appena abbia ricevuto dal Ministero dell'interno comunicazione ufficiale dei provvedimenti stessi.

Nella rubrica « *annotazioni* » della scheda è sempre fatta menzione del motivo, che ha determinato il provvedimento.

Art. 13

Le schede nello stesso termine prescritto per la loro compilazione sono trasmesse al segretario della procura del Re del circondario del luogo di nascita della persona cui si riferiscono, e, se riguardano cittadini stranieri o apolidi o cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma.

Le schede riguardanti persone nate nelle colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato sono, nel termine fissato per la compilazione, inviate ai rappresentanti il pubblico ministero presso gli uffici giudiziari, nella cui giurisdizione è compreso il luogo di nascita delle persone stesse.

TITOLO III

Fogli complementari

Art. 14

Formano oggetto dei fogli complementari, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del presente regolamento:

1° nella materia penale:

a) la menzione dell'esecuzione della pena di morte; del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata; del pagamento della pena pecuniaria o della sua conversione in pena detentiva;

b) la menzione che la pena di morte è stata commutata in quella dell'ergastolo o in altra pena; che la pena detentiva non fu scontata e la pena pecuniaria non fu pagata, in tutto o in parte, per morte del reo, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela o per altra causa estintiva della pena o anche del reato;

c) i provvedimenti concernenti la esecuzione delle pene accessorie, che conseguono a una condanna;

d) i provvedimenti con cui è determinata la pena che deve essere eseguita, nel caso di concorso di pene;

e) le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione, ai termini dell'articolo 590 del codice di procedura penale, per la revoca della sospensione della pena, dell'ordine di non menzione della condanna nei certificati del casellario e della liberazione condizionale;

f) i provvedimenti con cui è ordinata la cessazione o la sostituzione di misure di sicurezza applicate, sia pur in via provvisoria, ovvero la modificazione o la cessazione delle pene accessorie applicate provvisoriamente, anche se detti provvedimenti sono contenuti in una sentenza;

g) i provvedimenti che dichiarano la riabilitazione e quelli da cui pure consegue l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, nonchè i provvedimenti con cui la riabilitazione, già conceduta, è revocata;

h) le ordinanze della corte di cassazione, che, nel caso di più condanne irrevocabili per un medesimo fatto contro la stessa persona, dichiarino, ai termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, quale sia la sentenza da doversi eseguire, annullando le altre;

i) le ordinanze di correzione di errori materiali o di rettificazione, pronunciate ai sensi degli articoli 149, 385 e 476 del codice di procedura penale;

l) le sentenze della corte di appello, ai termini dell'articolo 674 del codice di procedura penale, che dànno riconoscimento alle sentenze penali, pronunciate da Autorità giudiziarie straniere;

2° nella materia civile:

a) la revoca delle sentenze di interdizione o d'inabilitazione;

b) la revoca dei provvedimenti, con cui il giudice ordinò il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio;

3° nella materia commerciale:

le sentenze di omologazione del concordato e i provvedimenti che revocano il fallimento o riabilitano il fallito.

Formano, altresì, oggetto dei fogli complementari qualsiasi altro provvedimento, che riguarda le iscrizioni già eseguite nel casellario giudiziale, e le notizie che sono state omesse al momento della formazione delle schede, in quanto non ancora conosciute o accertate.

Art. 15

I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo precedente, ovvero siano divenuti irrevocabili le sentenze o i provvedimenti menzionati nell'articolo stesso.

Sono, invece, compilati immediatamente dopo l'emissione della sentenza o del provvedimento, qualora sia stata ordinata la cessazione di misure di sicurezza o di pene accessorie applicate provvisoriamente.

Della compilazione dei fogli complementari è fatta menzione nel registro delle esecuzioni delle sentenze.

La compilazione dei fogli complementari spetta al cancelliere o ad altro funzionario, avente attribuzioni equivalenti presso l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento; se i medesimi riguardano la menzione del luogo o del tempo in cui la pena detentiva è stata scontata, la compilazione spetta, invece, alle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

I fogli complementari sono, senza indugio, trasmessi al casellario locale competente, che dopo averne presa annotazione sulle relative schede, li invia al casellario centrale, facendo risultare tale adempimento in calce ai medesimi.

TITOLO IV

UFFICI LOCALI DEL CASELLARIO ED UFFICIO DEL CASELLARIO CENTRALE

Art. 16

Le schede, appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e collocate nelle apposite cassette in ordine alfabetico.

Le schede concernenti una stessa persona sono numerate progressivamente nell'ordine di data delle decisioni e sono riunite con una copertina.

Il secondo e il terzo esemplare delle schede predette, nel caso che la sentenza o il provvedimento riguardi cittadini stranieri, sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale.

Art. 17

Nell'ufficio del casellario centrale le schede, con le schedine che vi siano unite, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 5, sono sottoposte a verifica, per accertare se le notizie, che vi sono trascritte, sono complete ed esatte e se l'altro esemplare dell'estratto è stato collocato nel casellario del luogo di nascita dell'iscritto.

Le schedine, dopo essere state controdistinte con speciali numeri progressivi, segnati anche sulle corrispondenti schede, sono inserite, in ordine alfabetico, nello schedario generale pel Regno, mentre le corrispondenti schede sono collocate nelle cassette, secondo il circondario giudiziario di nascita dell'iscritto.

Art. 18

L'ufficio del casellario centrale, mediante periodiche indagini, accerta se la compilazione delle schede proceda regolarmente e se il servizio nei casellari locali funzioni speditamente, promuovendo anche, se del caso, ispezioni straordinarie.

Potrà pure chiedere notizie sui precedenti che risultano nel casellario locale e altresì duplicati di schede.

Art. 19

Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'articolo 603 del codice di procedura penale, mediante verifiche mensili; provvede ad eliminare qualsiasi irregolarità o deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone, nei casi più gravi, il procuratore generale.

Due volte l'anno, entro il 10 gennaio e 10 luglio, il procuratore del Re trasmette all'ufficio del casellario centrale una relazione sommaria sul funzionamento del servizio del casellario negli uffici dipendenti durante il semestre precedente, e specialmente sul modo con cui è proceduta la compilazione e trasmissione al casellario locale delle schede e dei relativi fogli complementari, sulla tenuta del casellario stesso e sul rilascio dei certificati, fornendo, al riguardo, i relativi dati statistici.

Art. 20

Le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie del Regno, ordinarie o speciali, e riguardanti sudditi stranieri, di volta in volta che pervengono all'ufficio del casellario centrale, sono esaminate per verificare, anche per mezzo del Ministero degli affari esteri, ove occorra, se effettivamente le sentenze o i provvedimenti si riferiscano a sudditi stranieri.

Nel caso affermativo, il terzo esemplare della scheda, che vi dovrà essere unito a norma dell'articolo 5 di questo regolamento, è trasmesso al Governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene, per il tramite del Ministero degli affari esteri, quando non esista convenzione internazionale o questa non preveda un modo diverso di trasmissione.

Art. 21

Le sentenze penali pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge

italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato, quando ne è data comunicazione ufficiale dallo Stato estero, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla identificazione delle persone che vi sono indicate, e, accertate le loro precise generalità, procede alla compilazione delle relative schede in duplice esemplare, secondo quanto è stabilito nell'articolo 3, ed alla trasmissione di esse all'ufficio del casellario locale competente, per esservi collocate a norma dell'articolo 16, informandone contemporaneamente il procuratore generale competente, per gli eventuali provvedimenti, a norma dell'articolo 672 del codice di procedura penale.

Art. 22

Nel caso in cui per qualsiasi causa è stato, in tutto o in parte, distrutto un casellario giudiziale locale, il Ministro della giustizia può ordinare con suo decreto, che, fino a quando il casellario giudiziale non sia messo nuovamente in condizione di funzionare, ne assuma temporaneamente il servizio l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia.

Durante il tempo suddetto devono inviarsi direttamente all'ufficio del casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere inviate al casellario locale.

I certificati rilasciati dal casellario centrale, secondo le notizie risultanti dagli estratti conservati nello stesso casellario, fanno le veci dei certificati menzionati negli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale, e negli articoli 26 e 28 di questo regolamento.

Alla ricostituzione dei casellari giudiziari locali provvede l'ufficio del casellario centrale con le schede che siano rinvenute, con la copia di quelle che si conservano nell'ufficio stesso del casellario centrale e con un duplicato delle schede che risultino mancanti, da ricostituirsi o rinnovarsi, in base anche alle indicazioni e alle notizie da desumersi dai fascicoli degli atti processuali o dai registri giudiziari, o, in genere, dagli atti di altre pubbliche amministrazioni.

TITOLO V

CERTIFICATI DEL CASELLARIO

Art. 23

Le richieste dei certificati del casellario debbono essere fatte al procuratore del Re presso il tribunale, nel cui circondario è compreso il luogo di nascita delle persone cui si riferiscono.

Per gli stranieri o apolidi nati all'estero, anche se successivamente hanno ottenuto la cittadinanza italiana, o per i cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, la richiesta deve essere fatta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

Art. 24

Nelle richieste di certificati deve essere indicato il cognome e nome, e altresì il soprannome o pseudonimo, qualora l'abbia, della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito.

La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita delle persona designata, salvo al procuratore del Re di ammettere altre prove equipollenti.

Tale atto sarà restituito al richiedente insieme con il certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.

Art. 25

Le pubbliche amministrazioni e le aziende incaricate di pubblici servizi per ottenere il certificato delle iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona, ai termini del capoverso dell'articolo 606 del codice di procedura penale, devono farne richiesta per iscritto al procuratore del Re, specificando per quale atto delle loro funzioni sia necessario il certificato richiesto.

Art. 26

Il procuratore del Re, accertata la regolarità della richiesta dei certificati penali, autorizza il segretario al rilascio, apponendo il « *nulla osta* » sulla richiesta stessa.

Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino iscrizioni, che, per legge, non debbono essere trascritte, il segretario annota nel certificato « *Nulla* ». Altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi devono essere annotate, per ordine di data.

Il segretario, sui certificati penali che spedisce, appone la propria sottoscrizione e il timbro dell'ufficio.

Art. 27

Di ogni spedizione di certificato penale è presa nota in apposito registro.

Nel caso che il certificato sia spedito su richiesta di una Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, ne è indicata la data della spedizione nella rubrica « *annotazioni* » della scheda.

Quando da tali annotazioni risulti che da diverse delle Autorità suddette sono pervenute più richieste concernenti la stessa persona in un periodo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il segretario della Regia procura deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.

Art. 28

I certificati che possono essere rilasciati, osservate, secondo i casi, le disposizioni prescritte dagli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale, sono di tre specie:

a) *certificato generale*, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti, a norma degli articoli 604 e 587 ultimo capoverso del codice di procedura penale, al nome di una persona determinata;

b) *certificato penale*, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti, a norma degli articoli 604, n. 1, e 587, ultimo capoverso, del codice di procedura penale, e quella relativa all'espulsione in via amministrativa dello straniero dal territorio dello Stato, se ordinata a causa di un reato;

c) *certificato civile*, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti a norma dei numeri 2 e 3 dell'articolo 604 del codice di procedura penale; i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza, e altresì i provvedimenti concernenti l'interdizione legale, perpetua o temporanea, la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale, derivanti da condanna, e la sospensione provvisoria dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Art. 29

Nell'annotare sui certificati le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'Autorità che ha pronunciato la decisione, devono essere indicati il titolo del reato con le circostanze aggravanti e attenuanti, gli articoli di legge applicati, i benefici di legge conceduti, le pene detentive e pecuniarie inflitte e le pene

accessorie, che siano state annotate sulla scheda, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 587 del codice di procedura penale.

Quando ne è il caso, devono essere indicate le misure di sicurezza applicate, e, inoltre, si deve far risultare se con la sentenza il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.

Nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, si fa menzione, altresì, del tempo nel quale la pena fu scontata o del giorno in cui rimase estinta.

Art. 30

Nei certificati, anche se richiesti ai termini dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sia dall'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, sia dalle pubbliche amministrazioni o aziende incaricate di pubblici servizi, non è fatta menzione delle decisioni penali, concernenti reati, commessi anteriormente al 4 novembre 1926 per fini nazionali o aventi, comunque, connessione col fine medesimo, escluso l'omicidio consumato.

Il certificato, contenente anche le suddette iscrizioni, potrà essere rilasciato soltanto su richiesta del Ministro della giustizia.

L'osservanza delle disposizioni della prima parte di questo articolo è subordinata alla condizione che sia stato emesso, a norma del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, il provvedimento col quale si riconosca che il reato è stato commesso per fine nazionale.

Art. 31

I certificati del casellario su richiesta di privati sono spediti in carta da bollo.

Sono esenti dalle tasse di bollo la domanda per ottenere i certificati del casellario e i certificati di nascita.

Sono, altresì, esenti dalle tasse di bollo i certificati del casellario rilasciati nell'interesse delle persone povere, purchè la richiesta sia accompagnata dal certificato d'indigenza.

Art. 32

I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo di Autorità o di Enti pubblici, devono essere rilasciati come se richiesti da privati, e con le modalità di cui all'articolo 608 del codice di procedura penale.

Art. 33

Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li spedì, è vidimata dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato.

Non è dovuta la relativa tassa di concessione governativa per i certificati esenti dalle tasse di bollo.

Art. 34

Le procure del Re presso i tribunali, per il rilascio dei certificati penali, possono corrispondere direttamente con le Autorità diplomatiche e consolari del Regno all'estero.

Art. 35

Le richieste di certificati da parte di Autorità estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo con i certificati corrispondenti.

Se tali richieste riguardano cittadini italiani residenti all'estero, non potranno aver corso se non sono munite del nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri, quando non siano pervenute da un Nostro ufficio diplomatico o consolare.

TITOLO VI

Eliminazione delle schede

Art. 36

Oltre ai casi di eliminazione, menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, sono estratte dal casellario giudiziale le schede concernenti:

a) le iscrizioni relative a decisioni annullate da un successivo provvedimento, che riguardi la medesima persona e il medesimo fatto;

b) le iscrizioni che risultino duplicate, o quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalità dichiarate dall'imputato o per errore di nome, incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.

Art. 37

Il segretario della procura del Re presso il tribunale estrae ogni mese dal casellario le schede, che devono essere eliminate.

Le schede eliminate, previa annotazione nel registro prescritto, sono mensilmente trasmesse dallo stesso segretario all'ufficio del casellario centrale, che, riconosciuta la regolarità della eliminazione compiuta dal casellario locale, procede, a sua volta, alla eliminazione delle schede e delle schedine corrispondenti, in esso conservate; e, nel caso contrario, restituisce al casellario locale le schede che vi devono ancora rimanere collocate, con le opportune osservazioni.

Art. 38

Le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena devono dare immediata comunicazione dei decessi di persone, detenute o ricoverate negli stabilimenti dipendenti, al segretario della procura del Re, presso il tribunale del luogo di nascita delle dette persone, o al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma, qualora si tratti di stranieri, apolidi o cittadini italiani nati all'estero o di cui non si conosce il luogo di nascita nello Stato.

Uguale obbligo spetta alla direzione dei manicomi nel caso di decessi di ricoverati condannati e all'Autorità di pubblica sicurezza nel caso di morte di persone sottoposte alla libertà vigilata.

TITOLO VII

Controversie e rettifiche

Art. 39

I provvedimenti emessi dal procuratore del Re, quando sorge controversia, di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale, sono comunicati all'ufficio del casellario centrale. Allo stesso ufficio devono essere comunicate le decisioni del giudice di esecuzione, quando sia stato proposto incidente.

Le rettificazioni ordinate dal procuratore del Re o dal giudice di esecuzione, appena trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti relativi, sono eseguite sulla relativa scheda, e ne è fatta menzione nella rubrica « *annotazioni* » e sul prescritto registro; di tale adempimento è data comunicazione all'ufficio del casellario centrale.

Art. 40

Quando nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare iscrizioni, si rinvengono precedenti iscrizioni, le quali appaiano da attribuirsi alla stessa persona, ne è data comunicazione al procuratore del Re.

Il procuratore del Re promuove, se occorra, nelle forme stabilite dall'articolo 149 del codice di procedura penale, la rettificazione degli errori incorsi nelle decisioni, cui si riferiscono le schede, e successivamente ordina la rettificazione delle schede stesse. Tuttavia, qualora risulti manifestamente che si tratti di errori materiali, incorsi nella formazione delle schede, il procuratore del Re ne ordina senza altro la correzione. In ogni caso ne informa il casellario centrale.

Il casellario centrale provvede nello stesso modo alle rettificazioni necessarie delle generalità in parte alterate e delle indicazioni errate del luogo di nascita, quando l'alterazione o l'errore sia stato accertato in base allo schedario generale pel Regno, richiedendo, quando ne è il caso, il procuratore del Re presso il tribunale competente, affinchè promuova le rettificazioni necessarie per gli errori incorsi nelle decisioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41

Fino a quando non sia altrimenti disposto, si forma il secondo esemplare della scheda destinata al casellario centrale, di cui all'articolo 5 di questo regolamento, solamente per le sentenze di condanna concernenti delitti preveduti dai codici, anche se le predette sentenze si riferiscano ad altri delitti o abbiano deciso in materia di contravvenzione.

Art. 42

Questo regolamento avrà vigore col 1° luglio 1931.

Le iscrizioni relative a decisioni pronunciate per reati commessi anteriormente al 1° luglio 1931 saranno eliminate secondo le norme dell'art. 620 del codice di procedura penale abrogato.

Art. 43

Sono abrogate le disposizioni contrarie a questo regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 150. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1062.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 788.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Mnistro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per la prosecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni, in dipendenza dei Patti Lateranensi, è autorizzata l'ulteriore spesa L. 5.000.000.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere nell'esercizio 1930-31, i nuovi e maggiori impegni relativi alle anzidette spese, entro il limite della spesa autorizzata col precedente comma.

Art. 5.

La eccedenza netta delle riparazioni corrisposte dalla Germania all'Italia, in base agli accordi dell'Aja del 1929 e del 1930, approvati e resi esecutivi col R. decreto legge 5 maggio 1930, n. 815, sull'importo necessario per le rate annue

di ammortamento dei debiti interalleati, con l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

L'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 8.000.000 di cui all'art. 50, primo comma, del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, per provvedere alle spese occorrenti per l'impianto delle Regie stazioni sperimentali agrarie, istituite in forza del decreto stesso e per la sistemazione di altre stazioni, è determinata, ripartitamente per gli esercizi dal 1930-31 al 1932-33, nella seguente misura:

Esercizio 1930-31	L.	2.000.000
Esercizio 1931-32	»	4.000.000
Esercizio 1932-33	»	2.000.000

Art. 7.

È abrogato, con effetto dall'esercizio finanziario 1930-31, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1897, n. 256.

Art. 8.

È data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere all'anticipato rimborso dei debiti assunti dallo Stato ai sensi del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, per l'acquisto dell'azienda delle fonti di Levico Vetriolo. Resta ferma la destinazione ad ammortamento dell'importo dei debiti stessi, nella misura e nei termini fissati nel citato decreto, della parte degli utili dell'azienda, spettante al Regio demanio, con l'obbligo nel concessionario di provvedere alle eventuali necessarie integrazioni; peraltro gli interessi del primo quadriennio potranno venire anticipati dallo Stato, per essere ricuperati ratealmente nel periodo successivo.

Art. 9.

L'assegnazione di L. 30.000.000 stabilita per l'Azienda speciale per lo sfruttamento di boschi in Albania col R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, già ridotta a lire 16.500.000 col R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 972, è ulteriormente ridotta a L. 5.000.000.

La somma di L. 11.500.000 conseguentemente disponibile, sarà riversata al bilancio dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Art. 10.

Per l'esercizio 1930-31 è sospesa l'iscrizione, tra le spese complementari delle Ferrovie dello Stato, della somma rappresentante l'assegno per il rinnovamento e rifacimento della parte metallica dell'armamento di cui all'art. 20, comma *b*), della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Per l'esercizio stesso è inoltre sospesa l'applicazione della disposizione dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, concernente la destinazione al rinnovamento del materiale rotabile della somma che rimanga disponibile sullo stanziamento del capitolo 52 del bilancio della spesa « versamento al fondo di riserva per le spese impreviste ».

Art. 11.

È prorogata al 30 giugno 1932, l'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

Art. 12.

In dipendenza del R. decreto 13 gennaio 1931, n. 724, che approva l'ordinamento della categoria « Servizi portuali » del C. R. E. M., il Ministro per le finanze ha facoltà di provvedere, con suo decreto, al passaggio, dal bilancio del Ministero delle comunicazioni a quello della marina, dei fondi già stanziati per stipendi, paghe ed assegni fissi degli attuali sottufficiali di porto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 160. — FERZI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Dividendi su quote di capitale azionario di Aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato	L. 1.282.423 —
Cap. n. 30 — Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, ecc.	» 18.000.000 —
Cap. n. 127 — Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, ecc. .	» 6.341.406,86
Cap. n. 165 — Proventi e ricuperi di portafoglio .	» 6.372.000 —
Cap. n. 203 — Concorsi di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari, ecc.	» 2.189.457 —
Cap. n. 215 — Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia, ecc. (Accordo per la sistemazione della Südbahn)	» 1.211.660 —
Cap. n. 247-*bis* — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per l'emigrazione, ecc.	» 3.821.172 —
Cap. n. 254-*bis* (di nuova istituzione) — Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 31.762.000, concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat. (Art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119 - 1ª annualità)	» 508.192 —
Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione - sotto la rubrica modificata: « Somme versate da Governi di Stati ex nemici, in conto riparazioni dei danni di guerra ») — Eccedenza dei proventi del piano Young, per le riparazioni tedesche, sulla quota occorrente pel pagamento dei debiti interalleati	*per memoria*
Cap. n. 271-*ter* — Somma da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero della guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 9 aprile 1931, n. 408, per anticipazioni all'Ente autonomo « Unione Militare » a norma dell'art. 1 della legge medesima	» 1.000.000 —
Cap. n. 301-*bis* (di nuova istituzione) — Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione Militare » per interessi ed annualità di ammortamento delle somministrazioni al medesimo fatte in virtù dell'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 (art. 4, 1° comma, della legge medesima)	» [illegible]

Cap. n. 306-*bis* (di nuova istituzione) — Quota in conto capitale compresa nell'annualità da corrispondere dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 31.762.000, concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . L. 172.497.13

Cap. n. 318 — Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati, ecc. . . » 15.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 40.919.807,99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B.*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 33 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 50.000 —

Cap. n. 51 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile » 30.000 —

Cap. n. 56 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i Comandi (M. V. S. N.) » 100.000 —

Cap. n. 60 — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, ecc. (M. V. S. N.) . . . » 100.000 —

Cap. n. 120 — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Amministrazione finanziaria) . . . . » 50.000 —

Cap. n. 126 — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. (Catasto) . . . . » 100.000 —

Cap. n. 128 — Indennità di tramutamento al personale di ruolo, ecc. (Catasto) . . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 161 — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . . » 100.000 —

Cap. n. 193 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 249 (modificata la denominazione) — Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Sudbahn, di cui all'art. 17 dell'accordo di Roma del 23 marzo 1923, approvato con R. decreto 18 luglio 1923, n. 1816, e per rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei pagamenti dalla medesima effettuati, per pensioni a funzionari dell'ex regime a carico del Tesoro, ai sensi degli articoli 16 e 17 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 995, e del R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1972 » 350.000 —

Cap. n. 254 — Interessi per capitali investiti nelle stazioni comuni della Sudbahn, ecc. . . . » 1.000 —

Cap. n. 259-*ter* — Assegnazione ai magazzini generali di Trieste per i servizi di finanziamento del credito, ecc. . . . . » 7.083.660 —

Cap. n. 259-*quater* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato alla costituzione del capitale azionario della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 13) . . . . » 1.282.423 —

Cap. n. 259-*quinquies* (di nuova istituzione) — Somma occorrente per la sistemazione, in via transattiva, di talune ragioni di credito vantate verso il Tesoro dello Stato da parte del Cantiere navale Triestino di Monfalcone (ora Cantieri riuniti dell'Adriatico), a titolo di risarcimento di danni subiti durante la guerra per requisizione di materiali di vario genere . . . . » 1.160.000 —

Cap. n. 265-*ter* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondersi agli Istituti che concedettero le sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto in Liguria del 1887, a saldo delle perdite da essi sostenute, giusta la legge 31 maggio 1887, n. 4511 . . . . . . » 487.210 —

Cap. n. 275-*ter* — Provvista e trasporto di vestiario, armi, oggetti di equipaggiamento generale, ecc. dei Battaglioni CC. NN. . . . . L. 8.675.000 —

Cap. n. 314-*quater* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 198 « Spese per le automobili per i servizi centrali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . 900 —

Cap. n. 314-*quinquies* (di nuova istitutuzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. n. 135 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (Tasse sugli affari) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30 80.000 —

Cap. n. 314-*sexies* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 164 « Mercedi, cottimi, premi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29 2.136 —

Cap. n. 318 — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui ed anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro . . . 431.242.84

Cap. n. 333 (modificata la denominazione) — Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - ultima delle 6 rate, e legge 3 luglio 1930, n. 945, 1ª delle 6 rate). . 24.000.000 —

Cap. n. 358 — Retribuzione al personale avventizio e diurnista (credito agli impiegati) . . . . . 15.000 —

Cap. n. 378 (aggiunto, in conto competenza - Modificata la denominazione) — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche, di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e per il funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo. (Art. 10, 1° comma, ed art. 11 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, R. decreto 3 giugno 1926, n. 989, quota parte a saldo dei 50.000.000 di cui al R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 24 (R. decreto 7 aprile 1927, n. 518), R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2036, R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1532, art. 4, lettera *D*, del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 281, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 14 marzo 1929, n. 321, R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1751, e R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048) . . . . . 4.000.000 —

Cap. n. 380 (aggiunto, in conto competenza) — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano ed al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. . . . . 6.372.000 —

Cap. n. 386 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . 7.500 —

Cap. n. 391 (aggiunto, in conto competenza) — Spese varie per il collocamento del prestito del Littorio e per la conversione dei buoni del Tesoro, ecc. 4.902.000 —

Cap. n. 408 (aggiunto, in conto competenza) — Somministrazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria per costruzione in quella città di case economiche, ecc. . . . . 109.000 —

Cap. n. 466 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisto, costruzione ed ampliamento di fabbricati, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza) . . 800.000 —

Cap. n. 554 (aggiunto, in conto competenza) — Rimborso in dipendenza dell'annullamento di certificati provvisori « Obbligazioni delle Venezie » ecc. 23.000 —

Totale degli aumenti . . . 60.662.071,84

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M. V. S. N.) . . . . 420.000 —

Cap. n. 61 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M. V. S. N.) . . . . . . 200.000 —

Cap. n. 96 — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero . . . . . 5.000 —

Cap. n. 100 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Amministrazione centrale e provinciale delle finanze) . . . . 10.000 —

Cap. n. 111 — Somma da corrispondere ai Comuni, ecc. (abolizione dazio sul sale) . . . 800.000 —

Cap. n. 122 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto) . . . . . . L. 150.000 —

Cap. n. 129 — Costituzione di un fondo d'invalidità e vedovanza, ecc. . . . . . » 90.000 —

Cap. n. 144 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . . » 80.000 —

Cap. n. 182 — Casermaggio, materiali, illuminazione, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza) . » 800.000 —

Cap. n. 213 — Spese e rimunerazioni per le estrazioni, ecc. del lotto, ecc. . . . . . » 40.000 —

Cap. n. 229-*bis* — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc. (soppresso) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 230 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie » 431.242,84

Cap. n. 270 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale delle diminuzioni . . L. 7.526.242,84

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 23 — Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228, e R. decreto 11 maggio 1931, n. 542).

Cap. n. 263 — Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 426 (aggiunto) — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio e del personale di altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione dei canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 (modificata la denominazione) — Spese per le biblioteche . . . . L. 8.000

Cap. n. 3 — Manutenzioni locali . . . . . . » 20.000

Cap. n. 6 — Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . . » 20.000

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 4.000

Cap. n. 22 — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . » 1.100.000

Cap. n. 38 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena) . . . . » 630.000

Cap. n. 39 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 1.850.000

Cap. n. 40 — Mantenimento e trasporto dei corrigendi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 52-*bis* — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli servizi finanziari anteriori al 1930-31 . . . . » 8.000

Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione) — Sistemazione e completamento di opere edilizie e murarie nelle colonie agricole, nell'interesse e per il miglioramento delle industrie carcerarie . . . . . . » 500.000

Cap. n. 60-*bis* (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti al servizio delle Commissioni di esame di ammissione nella carriera della magistratura . . . » 50.000

Cap. n. 64 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.790.000

b) *In diminuzione*.

Cap. n. 8 — Spese pel Consiglio superiore forense, ecc. . . . . L. 4.000

Cap. n. 26 — Riparazioni degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara, ecc. . . L. 10.000

Cap. n. 41 — Servizio delle manifatture carcerarie . » 600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 614.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni . . . . L. 30.000

Cap. n. 7 — Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc. » 50.000

Cap. n. 8 — Spese per la corrispondenza postale-telegrafica, ecc. . . . . » 725.000

Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra, ecc. . . . . . . » 20.000

Cap. n. 14 — Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 15 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 7.000

Cap. n. 16 — Spese casuali . . . . . . » 110.000

Cap. n. 20 — Indennità di ogni specie, di carica, ecc. (Servizi dell'emigrazione) . . . . . . » 80.000

Cap. n. 27 — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc.) . . . . » 15.500.000

Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc . . . . » 650.000

Cap. n. 30 — Missioni politiche e commerciali, ecc. » 838.000

Cap. n. 33 — Fitto di palazzi all'estero, ecc. . . » 360.000

Cap. n. 34 — Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero . » 710.000

Cap. n. 35 — Spese per dragomanni, guardie, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 36 — Spese di posta, telegrafo, telefono, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 37 — Spese eventuali all'estero . . . . » 4.500.000

Cap. n. 38 — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria » 130.000

Cap. n. 39 — Spese per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 521.172

Cap. n. 40 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 44 — Competenze al personale delle scuole all'estero . . . . » 177.520

Cap. n. 47 — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . . . » 200.000

Cap. n. 57 — Spese di viaggio ed altre eventuali diverse, ecc. (Riunioni Lega delle Nazioni) . . . » 175.000

Cap. n. 72-*sexies* (di nuova istituzione) — Liquidazione di partite rimaste in sospeso in seguito alla soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione, o derivate comunque da quel provvedimento . . . » 700.000

Cap. n. 75 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 101 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione di case per gli italiani all'estero . . . . » 2.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 50.636.692

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . L. 200.000

Cap. n. 32 — Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 26.000

Cap. n. 63 — Congressi, conferenze, esposizioni, mostre, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 64 — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. . . . . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 976.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. - Assegni agli addetti a Gabinetti, ecc. . . L. 16.000

Cap. n. 19 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc. . . . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 36.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le Colonie, ecc. . L. 16.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 5.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc. . . . . » 390.000
Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . . » 75.000
Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc. . . . . . . » 30.000
Cap. n. 11 — Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . » 8.000
Cap. n. 27 — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 120.000
Cap. n. 31 — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc. . . » 60.000
Cap. n. 46 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . » 1.790.000
Cap. n. 76 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc. . . . . » 63.000
Cap. n. 83 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, ecc. . . . . » 4.000
Cap. n. 91 — Assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari . . . . » 55.000
Cap. n. 108 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . . . » 3.594
Cap. n. 121 — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 161 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1929-30 » 155.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.993.594

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico, ecc. . . . . . L. 5.000
Cap. n. 41 — Fondo destinato alle spese degli Enti culturali, ecc. . . . . » 168.000
Cap. n. 48 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 85.000
Cap. n. 50 — Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove Provincie . . . . . » 10.000
Cap. n. 58 — Posti gratuiti e semi-gratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 77 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . . . » 63.000
Cap. n. 87 — Spese per restauri di materiale bibliografico, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 116 — Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 127 — Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti, ecc. (Edifici scuole elementari) . . . » 88.000
Cap. n. 140 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Enti per l'acquisto delle aree per la costruzione, ecc., delle Regie scuole industriali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 141 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Enti per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 566.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 180.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 10 — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Archivi di Stato) . . . . L. 50.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . » 150.000
Cap. n. 15 — Consigli e commissioni - Spese relative » 30.000
Cap. n. 67 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 72 — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . » 400.000
Cap. n. 75 — Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 77 — Spese per i confinati di polizia, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 80 — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, straordinari, ecc. . » 250.000
Cap. n. 123 (aggiunto - in conto competenza) — Sussidi straordinari di esercizio alle aziende (anche municipalizzate) di servizi pubblici urbani, di tramvie, ecc. » 146.710

Totale degli aumenti . . . L. 14.436.710

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 100.000
Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 20.000
Cap. n. 9 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n. 12 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 76 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 78 — Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza » 80.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 850.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Incaricati stabili - Compensi, ecc. . . L. 50.000
Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici . . . . » 50.000
Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 16 — Fitti e canoni . . . . . . » 200.000
Cap. n. 33 — Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 43 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale) . . . . » 200.000
Cap. n. 44 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia centrale) . . . . . » 200.000
Cap. n. 47 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Italia centrale) . . » 200.000
Cap. n. 64 — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 79 — Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 84 — Opere marittime (Italia settentrionale) » 2.000.000
Cap. n. 87 — Opere per la riparazione dei danni di guerra, ecc. (Italia settentrionale) . . . . » 2.000.000
Cap. n. 105 — Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele (Italia meridionale e insulare) . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 109 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 5.000.000
Cap. n. 113 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli . . . . » 1.000.000
Cap. n. 114 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise » 1.600.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche nella Calabria . . » 5.000.000
Cap. n. 118 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 5.000.000
Cap. n. 119 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 2.000.000
Cap. n. 122 — Spese per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato . . . . » 9.189.457

Totale degli aumenti . . . L. 35.369.457

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L. 400.000
Cap. n. 37 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Italia settentrionale) » 200.000
Cap. n. 93 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale) . » 150.000
Cap. n. 123 — Opere in concessione (Italia settentrionale) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 126 — Opere in concessione (Italia centrale) » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 5.750.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 25.000 —
Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, ecc. . . . . » 5.000 —
Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . . . » 5.000 —
Cap. n. 19 — Sovvenzioni alla cassa invalidi della marina mercantile, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 31 — Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto, ecc. . . » 20.000 —
Cap. n. 43 — Sussidi al personale, ecc. . . . » 5.000 —
Cap. n. 46 — Fitti e canoni . . . . . » 90.000 —
Cap. n. 69-*ter* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 8 « Spese di telegrammi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1929-30 . » 6.846,40
Cap. n. 77-*quinquies* — Premi di operosità e di rendimento per lavoro straordinario compiuto nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . » 60.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 3.276.846,40

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32 — Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici, ecc. . . . . L. 30.000 —
Cap. n. 63 — Sovvenzioni alle tramvie extra urbane, ecc. . . . . » 165.000 —
Cap. n. 70 — Compensi di costruzione, ecc., a favore dell'industria delle costruzioni navali, ecc. . » 160.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 355.000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 44 — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato e dei circoli ferroviari d'ispezione, e al personale di altre Amministrazioni dello Stato estraneo all'Ispettorato incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato suddetto.

Cap. n 73 — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei circoli ferroviari di ispezione per opere di carattere straordinario, nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato stesso.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . . . . . » 100.000
Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . . » 30.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. . . . » 3.500.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, istituti, ecc. » 890.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . » 745.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. . L. 300.000
Cap. n. 33 — Servizi di Stato Maggiore: Spese di informazioni e riservate, ecc. . . . . . » 1.645.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria: Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . » 17.616.200
Cap. n. 36 — Servizi del genio, ecc. . . . . » 9.775.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . » 2.625.000
Cap. n. 39 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiale per i servizi ordinari, ecc. . . . . » 2.110.000
Cap. n. 44 — Spese per l'educazione fisica e sportiva, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 33.800
Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 30.945.000
Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazione da concedersi all'Ente autonomo « Unione Militare » a termini dell'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 . . . . » 1.000.000
Cap. n. 71-*ter* (di nuova istituzione) — Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per la concessione di credito all'Ente autonomo « Unione Militare », a termini della legge 9 aprile 1931, n. 408 . » 6.000

Totale degli aumenti . . . L. 78.141.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 20.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione per i servizi del Ministero, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 590.000
Cap. n. 26 — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc. . . . . » 2.435.000
Cap. n. 27 — Servizio di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. . . . . » 2.525.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 10.190 000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc. . . . . » 2.410.000
Cap. n. 30 — Spese per il funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc. . . . . . » 660.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . . » 140.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 720.000
Cap. n. 64 — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. . . » 30.945.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 50.685.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc. . . . . . . L. 50.000
Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 47.900
Cap. n. 13 — Premi di operosità al personale tecnico della Regia marina . . . . » 16.600
Cap. n. 14 — Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato . » 2.100
Cap. n. 31 — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina . . » 30.000
Cap. n. 36 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni, ecc. . . . . . . » 920.000
Cap. n. 40 — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n. 41 — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 42 — Indennità di missione e di tramutamento, ecc. . . . . » 1.400.000
Cap. n. 43 — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc. . . . . » 700.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.516.600

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 46 — Armamenti navali, ecc. . . . L. 1.000.000
Cap. n. 52 — Servizio ospedaliero, ecc. . . . » 600.000
Cap. n. 59 — Difese marittime e costiere, ecc. . » 250.000
Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 62 — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 66 — Materiali per lavori di manutenzione del naviglio, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 67 — Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc. . . . . » 316.600
Cap. n. 78 — Indennità di licenziamento al personale lavorante, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 82 — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime, ecc. . . . . » 250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.516.600

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . . . L. 800
Cap. n. 6 — Sussidi al personale militare e civile in servizio, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 1.100.000
Cap. n. 38 — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 50-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per l'aeronautica civile [a]) — Spese per l'aviazione civile ed il traffico aereo . . . . » 12.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 14.300.800

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze, ecc. . . . . L. 523.000
Cap. n. 37 — Mano d'opera e spese varie per il personale lavorante . . . . » 1.707.800
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 80.000
Cap. n. 43 — Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse) . . . . » 10.000.000
Cap. n. 44 — Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, ecc. . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 14.310.800

[a] Questa rubrica comprende anche il cap. n. 50-*bis* istituito col Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1417.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc., per Commissioni, Consigli, ecc. e pel servizio dei Gabinetti, ecc. . . . . L. 83.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni . . . . . . » 20.000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . » 15.000
Cap. n 58 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 60-*quater* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1930-31 . . » 420

Totale degli aumenti . . . L. 218.420

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 59 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. di lavori di bonifica integrale, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 64 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 83.000

Cap. n. 68-*bis* — Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie (art. 50, primo comma, del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, ecc.) . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 74 — Concorso dello Stato, ecc. nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 92-*bis* — Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato, ecc. . . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.198.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 40 — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc. . . . . L. 18.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 38 — Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso, ecc. . . . . L. 18.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 12 — Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale, ecc. . . . . L. 800.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . . . . L. 25.000
Cap. n. 42 — Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, ecc. . . . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 825.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25 — Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline, ecc. . . . . . L. 25.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Esazione e ricupero di capitali . . L. 5.000.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n 3 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . L. 3.000
Cap. n. 4 — Sussidi ad impiegati cessati, ecc. . » 3.000
Cap n. 6 — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 16 — Eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura, ecc. . . . . . . » 50.000
Cap. n. 25 — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 31 — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali ecc . . . . » 50.000
Cap. n. 37 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 39 — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.316.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 10 — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n 17 — Pensioni monastiche, ecc. . . . . » 91.000
Cap n. 18 — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 36 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 316.000

3. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc. . . . . L. 1.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . L. 1.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n 6 — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa . . . . . . L. 410.000
Cap. n. 22 — Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati . . . . » 450.000

Totale degli aumenti . . . L. 860.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e rendimento al personale per l'accertamento e la riscossione delle entrate, ecc. . . . L. 80.000
Cap. n. 31 — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali. » 780.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 860.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n 9-*bis* (di nuova istituzione) — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste o dei telegrafi ai sensi del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902 . . . . L. 18.000.000
Cap. n. 17-*bis* (modificata la denominazione) — Aggio del 0,25 per cento, spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe alle ricevitorie e alle agenzie . . . . L. 1.250.000

Totale degli aumenti . . . L. 19.250.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 35 — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, ecc. . . . . » 960.000
Cap n. 36 (modificata la denominazione) — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana - Spostamento di stazioni - Prolungamento di linee - Variazioni di tracciato - Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali . . » 710.000
Cap. n. 47 — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 68 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di Stazioni radioelettriche, ecc. . . » 105.000
Cap. n 87-*bis* (modificata la denominazione) — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i ricevitori, dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe alle ricevitorie e alle agenzie, da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche . . . . » 1.250.000
Cap. n. 101 — Avanzo della gestione, ecc. . . . » 18.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 23.075.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L. 1.500.000
Cap. n 3 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario . . . . » 70.000
Cap. n 10 — Indennità di tramutamento . . . » 80.000
Cap. n. 21 — Spese per la fornitura delle divise uniformi, ecc . . . . » 200.000
Cap. n. 51 — Compensi per il lavoro a cottimo inerente all'assegnazione di premi a favore dei titolari dei libretti, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 58 — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. . . . » 90.000
Cap. n. 60 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere e alle compagnie e società private, ecc. per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . » 1.400.000
Cap. n. 67 — Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini, ecc . . . . . » 200.000
Cap. n. 70 — Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 71 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. . . . . » 105.000
Cap. n. 76 — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. . . . » 60.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.825.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PEI SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) — Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Ultima delle sei rate e legge 3 luglio 1930, n. 945, prima delle sei rate) . . . . L. 24.000.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	L.	35.000
Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo di spese concernenti i rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti di esercizi finanziari anteriori al 1930-31	»	1.500.000
Cap. n 20 — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	430.000
Cap. n. 22 — Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32 (modificata la denominazione) — Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti - Spesa per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897, legge 17 giugno 1929, n. 1029 e legge 3 luglio 1930, n. 945)	»	24.000.000
Totale degli aumenti	L.	26.015.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Indennità per servizio di notte	L.	35.000
Cap. n. 17 — Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle Provincie, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21 — Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	»	430.000
Cap. n. 32-*bis* — Saldo di spese concernenti i rimborsi, ecc. (soppresso)	»	1.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.015.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1063.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 736.

Erezione in ente morale e trasformazione del fine dei « Pii Lasciti Irene Caspani e Giuseppina Prina » con sede in Erba.

N. 736. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, i « Pii Lasciti Irene Caspani e Giuseppina Prina », con sede in Erba (provincia di Como) vengono eretti in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è trasformato il fine per la istituzione di un ricovero di vecchi poveri inabili al lavoro, approvandosi, altresì, lo statuto organico per il governo del ricovero medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1064.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 737.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio Cittadino » con sede in Riva del Garda.

N. 737. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio Cittadino », con sede in Riva del Garda, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente generale della Croce Rossa Italiana, diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Roma, via Giorgio Baglivi;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Roma è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere degli Istituti ospedalieri di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti ospedalieri di Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuo-

la-convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale Maggiore di Milano ed istituita con atti costitutivi del suddetto Consiglio d'amministrazione in data 26 marzo e 30 luglio 1930-VIII;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere degli Istituti ospedalieri di Milano ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere « Nani » di Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile di Venezia, diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere « Nani » annessa all'Ospedale civile di Venezia, istituita nel 1922, come risulta dall'atto costitutivo del suddetto Consiglio d'amministrazione in data 24 giugno 1930-VIII;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Nani », annessa all'Ospedale civile di Venezia, è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Venezia.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere della « Croce Azzurra » in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta del presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere della « Croce Azzurra », diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione, ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, della Scuola medesima, annessa all'Ospedale privato « C. G. Ruesch » in Napoli, istituita nel 1896 e già eretta in ente morale con Regio decreto 17 aprile 1922;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere della « Croce Azzurra », annessa all'Ospedale privato « C. G. Ruesch » in Napoli, è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Napoli.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente generale della Croce Rossa Italiana, diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica,

ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Milano, annessa all'Ospedale « Principessa Iolanda »;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Milano, annessa all'Ospedale « Principessa Iolanda », è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, all.. medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5371)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.
Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente generale della Croce Rossa Italiana, diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Bologna, presso i reparti clinici della Regia università;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Bologna è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1931.
Determinazione delle proporzionali da seguire nelle promozioni del personale del cessato regime passato alla dipendenza dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la tabella *B* annessa al R. decreto 27 aprile 1924, n. 863, con la quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 (2° e 3° comma) del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, furono stabilite le proporzionali da osservarsi per le promozioni da effettuare nel personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana, passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto che col citato R. decreto n. 863 tali proporzionali vennero fissate in base al rapporto tra il numero dei posti di ruolo dei vari gruppi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno ed il numero dei posti dei diversi gradi assegnati al personale delle suddette Amministrazioni austro-ungarica e fiumana con la tabella *A* annessa al Regio decreto 27 aprile 1924, n. 863;

Veduto il proprio decreto 30 aprile 1929, col quale le proporzionali anzidette furono modificate in corrispondenza delle variazioni apportate nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2189;

Veduto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252, che reca nuove variazioni nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuta la necessità di variare in conseguenza anche la tabella delle proporzionali annessa al citato decreto Ministeriale 30 aprile 1929;

Veduto l'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Veduti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

È approvata, in sostituzione della tabella annessa al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, la seguente tabella delle proporzionali, secondo le quali saranno regolate, a decorrere dalla data del presente decreto, le promozioni degli impiegati provenienti dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana, passati alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

GRUPPO	Per la prima applicazione della tabella	Per la seconda applicazione della tabella
A)		
dal grado 8° al 7°	24 : 1	23 : 1
dal grado 9° all'8°	11 : 1	—
B)		
dal grado 8° al 7°	38 : 1	—
dal grado 9° all'8°	27 : 1	26 : 1
dal grado 10° al 9°	14 : 1	—
C)		
dal grado 11° al 10°	4 : 1	3 : 1
dal grado 12° all'11°	6 : 1	5 : 1
Personale subalterno: da usciere ad usciere capo . .	5 : 1	4 : 1

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.

Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere « San Gregorio » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal Comitato delle suore proprietarie dell'Ospedale britannico in Roma, diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere di « San Gregorio », annessa al suddetto Ospedale, istituita nel 1908, come risulta dall'atto costitutivo del Comitato in data 30 aprile 1930-VIII, ricevuto dal notaio Alberto Pompili in Roma;

Visti lo statuto organico ed il regolamento speciale;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere di « San Gregorio », annessa all'Ospedale britannico in Roma, è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Sono approvati lo statuto organico ed il regolamento speciale della Scuola suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1931.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle in comune di Vittorio Veneto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1931, col quale venne prorogato fino al 31 marzo u. s. il termine assegnato, pel compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle in comune di Vittorio Veneto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Vista la proposta del prefetto di Treviso;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario pel compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 settembre p. v.

Il prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1931.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario incaricato della riorganizzazione e del funzionamento del R. Aereo Club d'Italia.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1930, n. 833;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1930, col quale al commissario straordinario del R. Aero Club d'Italia cav. uff. Aurelio Liotta, è stato fissato il termine del 13 giugno 1931 per la riorganizzazione ed il funzionamento di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine entro cui il colonnello dell'arma aeronautica cav. uff. Aurelio Liotta, commissario straordinario del Reale Aero Club d'Italia, dovrà provvedere alla riorganizzazione e al funzionamento del R. Aero Club d'Italia, è prorogato al 31 luglio 1931.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BALBO.

(5376)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1931.
Riconoscimento giuridico della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente generale della Croce Rossa Italiana diretta ad ottenere la regolarizzazione della posizione ed il riconoscimento della capacità giuridica, ai sensi degli articoli 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Napoli annessa all'Ospedale degli « Incurabili ».

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

La posizione della Scuola-convitto professionale per infermiere della Croce Rossa Italiana in Napoli è regolarizzata ai sensi dell'art. 40 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ed è riconosciuta, alla medesima, la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Napoli.

Roma, addì 31 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

(5370)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gulic fu Antonio, nato a Berie di Duttogliano il 23 marzo 1888 e residente a Berie n. 6, è restituito nella foram italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gulic nata Ivancic di Michele, nata il 20 ottobre 1898, moglie;
2. Sofia di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1925, figlia;
3. Bruna di Giuseppe, nata il 31 luglio 1926, figlia;
4. Sofia fu Antonio, nata il 6 agosto 1902, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2714)

N. 3390-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giovanni fu Antonio e di Tabaj Orsola, nato a Peci di Merna, l'8 gennaio 1850 e residente a Peci di Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Giuseppina di Antonio Pahor nata a Ranziano il 18 novembre 1885, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3479)

N. 11419-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gulic fu Giacomo, nato a Capriva del Carso l'11 marzo 1863 e residente a Capriva del Carso, 36, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Gulic nata Orel fu Francesco, nata il 22 aprile 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2716)

N. 11419-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Gulic fu Antonio ved. Ukmar, nata a Capriva il 21 giugno 1885 e residente a Capriva, n. 67, sono restituiti nella forma italiana di « Guglia » e « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stanislao Ukmar fu Antonio, nato l'8 maggio 1914, figliastro;
2. Zdenka Ukmar fu Antonio, nata il 30 dicembre 1920, figliastra;
3. Giuseppe Miroslao Ukmar fu Antonio, nato il 14 marzo 1923, figliastro.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2717)

N. 11419-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giustina Gulic fu Francesco ved. Gulic, nata a Scoppo il 1° aprile 1874 e residente a Scoppo, n. 28, sono restituiti nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina fu Giuseppe, nata il 30 marzo 1900, figlia;
2. Ernesto fu Giuseppe, nato il 9 ottobre 1903, figlio;
3. Giovanni fu Giuseppe, nato il 20 settembre 1907, figlio;
4. Zorislava fu Giuseppe, nata il 31 ottobre 1910, figlia;
5. Stanislao fu Giuseppe, nato il 15 novembre 1912, figlio;
6. Francesco fu Giuseppe, nato il 29 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2718)

N. 11419-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria ved. Gulic di Francesco Zlobec, nata a Villa Cargna il 17 settembre 1887 e residente a Scoppo n. 25, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla fu Giuseppe, nata il 28 ottobre 1911, figlia;
2. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 25 dicembre 1919, figlio;
3. Zmagoslava fu Giuseppe, nata il 21 febbraio 1923, figlia;
4. Vita-Zlatka fu Giuseppe, nata il 29 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2719)

N. 11419-86.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Gulic fu Giovanni ved. Orel, nata a Scoppo l'8 marzo 1874 e residente a Capriva n. 3, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2720)

N. 11419-87.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gulic fu Antonio, nato a Capriva del Carso il 25 settembre 1875 e residente a Capriva del Carso, 38, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Gulic nata Jurca fu Francesco, nata il 15 agosto 1877, moglie;
2. Francesco di Michele, nato il 26 gennaio 1905, figlio;
3. Giuditta di Michele, nata il 17 settembre 1907, figlia;
4. Enrico di Michele, nato il 13 luglio 1910, figlio;
5. Giovanna di Michele, nata il 16 agosto 1912, figlia;
6. Stanislao di Michele, nato il 14 novembre 1914, figlio;
7. Edoardo di Michele, nato il 23 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2721)

N. 11419-129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Macarol fu Francesco, nato a Scoppo (Duttogliano) il 10 ottobre 1879 e residente a Duttogliano, 49, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Macarol nata Ozbic fu Bortolomeo, nata il 30 maggio 1879, moglie;
2. Otmaro di Francesco, nato l'8 novembre 1905, figlio;
3. Enrico di Francesco, nato il 10 maggio 1907, figlio;
4. Ferdinando di Francesco, nato il 20 marzo 1909, figlio;
5. Maria di Francesco, nata il 2 marzo 1911, figlia;
6. Francesco di Francesco, nato il 9 novembre 1912, figlio;
7. Emilia di Francesco, nata il 17 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2722)

N. 11419-128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Zivec fu Francesco ved. Macarol, nata a Scoppo il 14 giugno 1852 e residente a Scoppo, 51, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Francesco, nata il 20 novembre 1881, figlia;
2. Carlo fu Francesco, nato il 26 luglio 1889, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2723)

N. 11419-130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Francesca Macarol fu Giovanni ved. Stolfa, nata a Tomadio il 15 aprile 1880 e residente a Scoppo n. 5, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2724)

N. 11419-131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Makovec fu Martino, nato a Gabrovizza il 4 ottobre 1851 e residente a Scoppo n. 18, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2725)

N. 11419-131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Krstan di Luigi, nato a Gabrovizza il 29 settembre 1897 e residente a Scoppo n. 18, è restituito nella forma italiana di « Cristiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria-Clara di Giuseppe, nata il 6 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2726)

N. 11419-159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Trebec fu Martino, nato a Orle (Sesana) il 6 marzo 1872 e residente a Scoppo, 76, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Giacomo, nata il 2 febbraio 1886, moglie;
2. Amalia di Giuseppe, nata il 5 giugno 1905, figlia;
3. Vittoria di Giuseppe, nata il 5 marzo 1907, figlia;
4. Emma di Giuseppe, nata il 22 maggio 1908, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 19 marzo 1911, figlia;
6. Emilia di Giuseppe, nata il 9 dicemre 1914, figlia;
7. Adele-Darina di Giuseppe, nata il 18 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2860)

N. 11419-160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Trebizan fu Antonio, nato a Rifembergo S. Maria il 9 novembre 1878 e residente a Grosseto, è restituito nella forma italiana di « Trevisani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leonarda Trebizan nata Gomezel fu Giuseppe, nata il 23 ottobre 1880, moglie;
2. Emilio di Giovanni, nato il 22 settembre 1903, figlio;
3. Leonarda di Giovanni, nata il 22 dicembre 1906, figlia;

4. Emilia di Giovanni, nata il 22 febbraio 1910, figlia;
5. Eugenio di Giovanni, nato il 14 novembre 1914, figlio;
6. Giovanna di Giovanni, nata il 7 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2861)

N. 11419-223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ukmar di Giuseppe, nato a Capriva del Carso l'8 luglio 1893 e residente a Capriva, 51, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Ukmar nata Jurca fu Giuseppe, nata il 16 giugno 1894, moglie;
2. Alberta-Matilde di Francesco, nata il 12 marzo 1920, figlia;
3. Ciril Francesco di Francesco, nato il 22 luglio 1921, figlio;
4. Albino di Francesco, nato il 31 ottobre 1922, figlio;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 17 marzo 1924, figlio;
6. Elisa di Francesco, nata il 1° dicembre 1925, figlia;
7. Silvio-Silvestro di Francesco, nato il 25 dicembre 1927, figlio;
8. Giuseppe fu Antonio, nato il 26 agosto 1852, padre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2867)

N. 11419-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ukmar fu Giuseppe, nato a Capriva il 17 settembre 1877 e residente a Capriva, n. 55, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Ukmar nata Brana di Mattia, nata il 15 maggio 1890, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 21 maggio 1909, figlia;
3. Stefania di Francesco, nata l'11 dicembre 1910, figlia;
4. Vladimiro di Francesco, nato il 18 marzo 1912, figlio;
5. Petrina Paola di Francesco, nata il 15 giugno 1913, figlia;
6. Francesca di Francesco, nata il 16 luglio 1915, figlia;
7. Miroslava di Francesco, nata il 19 aprile 1922, figlia;
8. Bogomilla di Francesco, nata il 10 agosto 1924, figlia;
9. Emma fu Giuseppe, nata il 6 aprile 1883, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2868)

N. 11419-161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Carlo Turk fu Giovanni, nato a Capriva del Carso il 12 ottobre 1880 e residente a Capriva, 48, è restituito nella forma italiana di « Turchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Turk nata Jeric fu Luigi, nata il 28 gennaio 1885, moglie;
2. Paolina di Carlo, nata il 7 gennaio 1909, figlia;
3. Stanislao di Carlo, nato il 19 novembre 1910, figlio;
4. Matilda di Carlo, nata il 25 dicembre 1914, figlia;
5. Bogomillo di Carlo, nato il 12 maggio 1921, figlio;
6. Darinca di Carlo, nata il 26 agosto 1922, figlia;
7. Draga di Carlo, nata il 22 novembre 1924, figlia;
8. Luigi di Carlo, nato il 4 marzo 1927, figlio;
9. Giuseppe fu Giovanni, nato il 21 luglio 1885, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2862)

N. 11419-162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Turk fu Giuseppe, nato a San Giacomo in Colle il 21 marzo 1879 e residente a Godignano, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Turchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Turk nata Zivec di Antonio, nata il 26 dicembre 1889, moglie;
2. Paola di Giuseppe, nata il 21 giugno 1908, figlia;
3. Emilia di Giuseppe, nata il 21 aprile 1913, figlia;
4. Adele di Giuseppe, nata il 21 maggio 1919, figlia;
5. Angela di Giuseppe, nata il 31 agosto 1924, figlia;
6. Emilio di Giuseppe, nato il 18 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2863)

N. 11419-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Matilde Turk fu Antonio ved. Ravbar, nata a Tomadio il 7 marzo 1871 e residente a Duttogliano, n. 32, è restituito nella forma italiana di « Turchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2864)

N. 11419-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Dorotea (Zlatka) Ukmar di Francesca, nata a Duttogliano il 19 gennaio 1922 e residente a Duttogliano, 45, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2865)

N. 11419-165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ukmar fu Giovanni, nato a Capriva del Carso il 13 febbraio 1871 e residente a Capriva del Carso, 17, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pietro fu Giovanni, nato il 19 maggio 1873, fratello;
2. Luigi fu Giovanni, nato il 16 agosto 1896, fratello;
3. Anna Ukmar nata Petvar fu Francesco, nata il 9 agosto 1853, matrigna.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2866)

N. 11419-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Suc fu Antonio, nato a Duttogliano il 12 dicembre 1874 e residente a Duttogliano, 60, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Suc nata Stok di Giuseppe, nata il 16 giugno 1878, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 29 maggio 1902, figlia;
3. Leopoldo di Andrea, nato il 3 agosto 1903, figlio;
4. Andrea di Andrea, nato il 20 agosto 1907, figlio;
5. Milano di Andrea, nato il 12 ottobre 1922, figlio;
6. Albina-Maria di Maria, nata il 17 ottobre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2899)

N. 11419-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Zega Maria fu Giuseppe ved. Milic, nata a Cresovizza il 2 dicembre 1879 e residente a Scoppo, 48, sono restituiti nella forma italiana di « Sega » e « Emili ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Luigi, nato il 7 febbraio 1905, figlio;
2. Gabriella fu Luigi, nata il 15 settembre 1906, figlia;
3. Maria fu Luigi, nata il 26 febbraio 1908, figlia;
4. Ernesto fu Luigi, nato il 12 febbraio 1910, figlio;
5. Sofia fu Luigi, nata il 7 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2900)

N. 11419-139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ukmar fu Giuseppe, nato a Capriva del Carso il 15 novembre 1866 e residente a Capriva del Carso, 27, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Ukmar nata Adamic fu Francesco, nata il 10 giugno 1871, moglie;
2. Antonio di Giuseppe, nato il 6 dicembre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2807)

N. 11419-137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ukmar fu Giovanni, nato a Capriva del Carso il 24 febbraio 1859 e residente a Capriva del Carso n. 45, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Francesca Ukmar fu Francesco, nata il 5 novembre 1869, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 21 agosto 1894, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 6 aprile 1896, figlia;
4. Francesco di Giuseppe, nato il 16 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2809)

N. 11419-127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Lavrencic fu Antonio, nato a Capriva del Carso il 16 dicembre 1863 e residente a Capriva del Carso, n. 72, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Lavrencic nata Zega fu Giovanni, nata il 14 aprile 1878, moglie;
2. Stefania di Stefano, nata l'11 dicembre 1905, figlia;
3. Vincenza di Stefano, nata il 4 gennaio 1911, figlia;
4. Paola di Stefano, nata il 19 gennaio 1913, figlia;
5. Vittorio di Stefano, nato il 27 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2810)

N. 11419-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Orsola Lavrencic fu Andrea ved. Zega, nata a Capriva il 14 ottobre 1851 e residente a Capriva del Carso, n. 31, sono restituiti nella forma italiana di « Lorenzi » e « Sega ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2811)

N. 3390-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Angelo di Angelo e della fu Zvokelj Maria, nato a Trieste il 5 dicembre 1880 e residente a Santa Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Amalia fu Giuseppe Kocevar, nata a Santa Croce il 30 dicembre 1889, moglie;

Batic Bruna, nata a Santa Croce il 12 settembre 1922, figlia;

Batic Francesco, nato a Santa Croce il 29 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3477)

N. 3390-183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic ved. Maria di Giovanni Tomsig e di Okroglic Maria, nata a Savogna il 24 giugno 1870 e residente a Merna, fraz. Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesco fu Francesco, nato a Savogna il 10 ottobre 1906, figlio;

Batistic Teresa, fu Francesco nata il 29 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3478)

N. 11419-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gulic fu Ignazio, nato a Cobbia il 1° giugno 1870 e residente a Duttogliano n. 114, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2713)

N. 11419-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Macarol fu Giuseppe ved. Gulic, nata a Tomadio il 25 giugno 1864 e residente a Berie n. 6, sono restituiti nella forma italiana di « Mazzarolli » e « Guglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2715)

N. 11419-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Zega fu Giacomo ved. Lavrencic, nata a Capriva il 2 febbraio 1848 e residente a Capriva, 53, sono restituiti nella forma italiana di « Sega » e « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Lavrencic fu Bigio, nata il 10 giugno 1861, cognata.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2901)

N. 11419-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Zega fu Giovanni, nato a Capriva del Carso il 3 agosto 1876 e residente a Capriva del Carso, 41, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zega nata Jurca fu Francesco, nata il 15 agosto 1877, moglie;
2. Massimiliano di Giovanni, nato il 19 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2902)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Zega di Antonio ved. Gulic, nata a Scoppo il 13 ottobre 1885 e residente a Scoppo, 75, sono restituiti nella forma italiana di « Sega » e « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stanislao fu Pietro, nato il 25 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2903)

N. 11419-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del

R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Zega fu Valentino, nato a San Daniele il 28 gennaio 1870 e residente a Capriva, 39, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Francesca Zega nata Kompare fu Giuseppe, nata il 26 gennaio 1855, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei succesivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2904)

N. 11419-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Zerjal fu Giuseppe, nato a Pliscovizza il 2 maggio 1895 e residente a Scoppo, 52, è restituito nella forma italiana di « Cereali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Zerjal nata Colja di Luigi, nata il 10 agosto 1899, moglie;
2. Stojan (Giuseppe) di Leopoldo, nato il 19 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2905)

N. 11419-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zerjal fu Michele, nato a Pliscovizza il 22 luglio 1884 e residente a Duttogliano, 98, è restituito nella forma italiana di « Cereali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Zerjal nata Stolfa di Francesco, nata il 13 ottobre 1886, moglie;
2. Oscar di Luigi, nato il 29 settembre 1913, figlio;
3. Daniele di Luigi, nato l'11 febbraio 1929, figlio;
4. Alberta di Luigi, nata l'8 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2906)

N. 11419-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Marc fu Giuseppe, nato a Planina il 3 febbraio 1902 e residente a Scoppo, 21, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Marc nata Zivec fu Giuseppe, nata il 27 novembre 1906, moglie;
2. Boiano Giuseppe di Stanislao, nato il 12 ottobre 1926, figlio;
3. Stanislao di Stanislao, nato l'8 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2907)

N. 11419-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Mavric ved. Tavcar, nata a Kosana (Gorizia) il 30 ottobre 1862 e residente a Duttogliano, 126, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2908)

N. 11419-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Mrzek fu Bortolomeo ved. Lavrencic, nata a Pliscovizza il 10 agosto 1862 e residente a Scoppo n. 41, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Antonio, nato il 24 febbraio 1897, figlio;
2. Antonio fu Antonio, nato il 12 giugno 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2909)

N. 11419-180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Novic di Giovanni, nato a Berie di Duttogliano il 25 marzo 1882 e residente a Berie n. 10, è restituito nella forma italiana di « Novi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Novic nata Ukmar di Giuseppe, nata il 25 aprile 1900, moglie;
2. Milena di Francesco, nata il 28 dicembre 1921, figlia;
3. Darinka di Francesco, nata il 27 ottobre 1923, figlia;
4. Giovanni fu Michele, nato il 1° giugno 1850, padre;
5. Lucia Novic nata Zivec fu Giacomo, nata il 9 dicembre 1850, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2910)

N. 11419-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pozar fu Giovanni, nato a Gozze (Gorizia) il 7 aprile 1861 e residente a Capriva del Carso, 12, è restituito nella forma italiana di « Pazzari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2917)

N. 11419-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Ukmar fu Giovanni ved. Godolo, nata a Capriva del Carso il 25 dicembre 1887, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2918)

N. 11419-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Petric fu Giovanni, nato a Duttogliano il 3 marzo 1864 e residente a Duttogliano, 72, è restituito nella forma italiana di « Petri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Petric nata Cuk fu Giuseppe, nata il 21 luglio 1866, moglie;
2. Andrea di Antonio, nato il 17 settembre 1902, figlio;
3. Emma di Antonio, nata il 3 marzo 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2919)

N. 11419-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita dalla signora Giovanna Rencel fu Antonio ved. Tavcar, nata a Poverio il 17 agosto 1868 e residente a Crepegliano, 25, è restituito nella forma italiana di « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2920)

N. 11419-190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rencel fu Matteo, nato a Duttogliano l'8 dicembre 1886 e residente a Duttogliano, 31, è restituito nella forma italiana di « Renzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Rencel nata Bencina fu Giacomo, nata l'8 marzo 1892, moglie;
2. Anna di Giuseppe, nata il 22 settembre 1919, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 novembre 1925, figlio;
4. Giacomo fu Giacomo, nato il 25 luglio 1863, zio;
5. Matilde fu Matteo, nata il 5 luglio 1906, sorella;
6. Luigi fu Matteo, nato il 16 settembre 1891, fratello;
7. Ferdinando fu Matteo, nato il 22 aprile 1895, fratello;
8. Filomena fu Matteo, nata il 16 agosto 1903, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 154.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 23 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Todeschini Giulio fu Pace — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 100, consolidato 3 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5342)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 137.

Media dei cambi e delle rendite
del 25 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.54
Svizzera	370.33	Belgrado	33.83
Londra	92.95	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.689	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	182.75	Norvegia	5.115
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.537	Svezia	5.124
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.115
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.475
Peso Argentino Oro	13.487	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6 —	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.825
Dollaro Canadese	18.98	Obblig. Venezie 3,50 %	79 —

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Bassignana	B	—	1
Id.	Montegrosso d'Asti	E	—	1
Aosta	S. Giorgio Canavese	B	—	1
Ascoli Piceno	Montegranaro	B	—	1
Avellino	Lioni	B	—	1
Bari	Santeramo in Colle	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Castelmella	B	—	2
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Campobasso	Trivento	Cp	—	1
Catanzaro	S. Caterina del Jonio	Cp O	—	1
Como	Rovi Porro	B	—	1
Cremona	Pieve d'Olmi	B	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Foggia	Deliceto	E	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Boville Ernica	B	—	1
Messina	Villafranca	Cp	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	S. Nazaro Sesia	B	—	1
Pavia	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Gambolo	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Pisa	S. Maria a Monte	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Id.	Umago	B	—	1
Reggio di Calabria	Bianco	B	—	1
Id.	Samo di Calabria	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Santomenna	O	—	1
Taranto	Massafra	Cp	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Torino	Buriasco	B	—	1
Id.	Favria	B	—	1
Id.	S. Maurizio	B	—	1
Udine	S. Giovanni al Natis.	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			11	34
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Malles Venosta	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Salerno	Salento	B	1	1
			1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Bozzole	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Cereseto	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Ticineto Po	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Traversella	B	1	—
Bari	Bari	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Bologna	Medicina	B	—	1
Id.	Ozzano nell'Emilia	B	—	1
Brescia	Comezzano Cizzago	B	—	3
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	2
Como	Casatenovo	B	2	—
Id.	Guanzate	B	1	—
Id.	S. Fermo	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	1	—
Id.	Valmorea	B	1	—
Cremona	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Rivarolo del Re	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Foggia	Orta Nova	B	—	1
Id.	S. Paolo Civitate	O	1	—
Genova	Genova	B	2	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Sori	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Milano	Limbiate	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Secugnago	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	2
Novara	Bellinzago	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Candiana	B	—	2
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	2	—
Parma	Torrile	B	—	1
Pavia	Barbianello	B	1	—
Id.	Bascapè	B	—	3
Id.	Broni	B	1	—
Id.	Cerreto	B	—	1
Id.	Spessa	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Pesaro e Urbino	Saltara	B	1	—
Id.	Urbino	B	1	—
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Id.	Podenzano	B	2	—
Id.	Sarmato	B	—	1
Pisa	Pisa	B	—	3
Pistoia	Pistoia	B	2	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B	1	—
Id.	Correggio	B	1	1
Id.	Poviglio	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Scandiano	B	2	—
Rovigo	Lendinara	B	1	—
Savona	Savona	B	—	1
Torino	Cumiana	B	1	—
Trento	Ala	B	2	—
Id.	Pannone	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Varese	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Comerio	B	1	—
Id.	Gemonio	B	—	1
Id.	Laveno Mombello	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	1	—
Id.	Lomnago	B	1	—
Id.	Travedona	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Stra	B	1	—
Vercelli	Formigliana	B	1	—
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
			61	42
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	1	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Benevento (*a*)	Apice	S	1	—
Id.	Buonalbergo	S	1	—
Id.	Paduli	S	1	—
Bologna	Bologna	S	1	—
Id.	Budrio	S	—	1
Id.	Castelmaggiore	S	2	—
Id.	S. Agata Bolognese	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Ultimo	S	—	1
Brescia	Muscoline	S	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	S	1	—
Campobasso	Campobasso	S	—	2
Id.	Riccia	S	—	1
Chieti	Lanciano	S	—	13
Cosenza	Amantea	S	—	2
Fiume	Fiume	S	—	2
Foggia	Biccari	S	1	—
Id.	Casteln. della Daunia	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	2	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Meldola	S	2	—
Id.	Roncofreddo	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Grosseto	Civitella Paganico	S	1	—
Id.	Roccastrada	S	6	—
Macerata	Appignano	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Modena	Castelfranco	S	1	—
Id.	Castelvetro	S	—	1
Id.	Modena	S	3	1
Id.	Nonantola	S	—	1
Novara	Baveno	S	—	1
Id.	Galliate	S	1	—
Parma	Fontevivo	S	—	2
Perugia	Marsciano	S	1	1
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Pola	Pola	S	—	2
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio di Calabria	Caulonia	S	1	—
Id.	Samo di Calabria	S	2	—
Reggio Emilia	Brescello	S	1	—
Id.	Gualtieri	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Reggio Emilia	Guastalla	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Belfante	S	—	1
Id.	Cellino Attanasio	S	—	2
Id.	Roseto degli Abruzzi	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	4
Terni	Otricoli	S	1	—
Treviso	Mogliano Veneto	S	—	1
Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	1
Vicenza	Grumolo delle Abbad.	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	1
			42	60
	Morva.			
Campobasso	Palata	E	—	1
Forlì	Cesena	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Caserta	E	—	1
Id.	Napoli	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	2
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Contrada	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	2	—
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento (*a*)	Benevento	E	3	—
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	—
Id.	Solopaca	E	2	—
Campobasso	Roiano	E	2	—
Catania	Riposto	E	—	1
Genova	Montoggio	E	1	—
Messina	Messina	E	3	—
Id.	Villafranca	E	1	1
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Giugliano	E	2	—
Id.	Gragnano	E	—	1
Id.	Maddaloni	E	3	1
Id.	Napoli	E	4	—
Id	Palma Campania	E	6	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Pompei	E	—	1
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	6	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Novara	Novara	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	—
Id.	Palermo	E	—	1
Ragusa	S. Croce Camerina	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	S. Marzano sul Sarno	S	1	—
Id.	Sarno	S	1	—
Id.	Siano	S	1	—
Id.	Serre	S	1	—
			70	8
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Cupramontana	Cn	—	1
Id.	Ripe	Cn	—	1
Cosenza	Zumpano	Cn	—	1
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	Cn	—	2
Napoli	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	3
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Id.	Villa Volturno	Cn	—	1
Ragusa	Chiaramonte Gulfi	Cn	1	—
Id.	Comiso	E	1	—
Sassari	Ploaghe	Cn	1	—
Terni	Amelia	Cn	—	1
			3	29
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Aquila	Aielli	O	2	—
Id.	Aquila	O	3	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	—	1
Id.	Scurcola	O	—	1
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Benevento (a)	Castelfr. in Miscano	O	2	—
Campobasso	Agnone	O	3	—
Id.	Busso	E	3	—
Id.	Campobasso	E	6	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	2	—
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Frosolone	O	3	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Ielsi	E	2	—
Id.	Pietracatella	O	—	1
Id.	Ripabottoni	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Bovino	O	2	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	O	—	1
Id.	Castelluc. Val Magg.	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	—	1
Id.	Veroli	O	—	1
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Fiastra	O	1	—
Id.	Pievetorina	O	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Gubbio	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Perugia	S. Anatolia di Narco	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Rieti	Accumuli	O	—	1
Id.	Amatrice	O	5	—
Id.	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Poggio Bustone	O	1	—
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Roiate	O	—	1
Id.	Roma	O	13	1
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Romagnano al Monte	O	1	2
Id.	S. Gregorio Magno	O	18	—
Teramo	Torricella Sicura	O	10	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	3	1
Viterbo	Bassanello	O	—	1
Id.	Bassano di Sutri	O	—	1
Id.	Cellere	O	—	1
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Corchiano	O	—	1
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	3	—
Id.	Vitorchiano	O	3	—
			140	17
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Vizzini	O	1	—
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Forlì	Cesena	O	1	—
Grosseto	Isola del Giglio	O	1	—
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	O	—	2
Roma	Roma	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
			6	2
	Aborto epizootico.			
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Longarone	B	—	1
Id.	Mel	B	7	1
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	S. Giustina	B	1	—
Id.	Sedico	B	—	1
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Castello d'Argile	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Bologna	Castiglion de' Pepoli	B	—	1
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	2	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Molinella	B	4	1
Id.	Ozzano nell'Emilia	B	3	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	—
Catania	Catania	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	4	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	14	—
Id.	Castelfranco	B	3	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	7	2
Id.	Castelvetro	B	9	1
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Fanano	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	6	—
Id.	Fiorano	B	7	—
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	37	1
Id.	Nonantola	B	5	1
Id.	Novi	B	2	—
Id.	Pievepelago	B	1	—
Id.	Prignano	B	2	—
Id.	Ravarino	B	11	—
Id.	S. Cesario	B	7	—
Id.	S. Prospero	B	7	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	4	1
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Sizzano	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Fontevivo	B	6	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	2	—
Ravenna	Faenza	B	—	1
Reggio Emilia	Campegine	B	2	—
Id.	Guastalla	B	3	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	S. Martino	B	2	—
Rovigo	Crespino	B	1	—
Treviso	Carbonera	B	—	1
Id.	Mansuè	B	—	2
Id.	Salgareda	B	—	1
Id.	S. Pietro di Feletto	B	—	2
Venezia	S. Stino di Livenza	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	E	1	—
			212	20

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Pratovecchio	B	—	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Bari	Terlizzi	B	1	—
Palermo	Palermo	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Id.	Faenza	B	—	2
Id.	Lugo	O	—	1
			2	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	2
			—	4
	Influenza del cavallo.			
Novara	Novara	E	1	—
	Colera dei polli			
Campobasso	Isernia	P	8	—
Venezia	Campagnia Lupia	P	5	—
			13	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	26	43	15
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Afta epizootica	31	82	103
Malattie infettive dei suini	33	61	102
Morva	4	7	7
Farcino criptococcico	12	30	78
Rabbia	7	17	32
Rogna	15	76	157
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	7	8
Aborto epizootico	12	68	232
Tubercolosi bovina	4	7	8
Diarrea dei vitelli	2	3	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	2	2	48

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	333055	70 —	Caudioto Salvatore fu *Ignazio-Pietro* minore sotto la p. p. della madre Mascari Chiara fu Francesco ved. di Caudioto *Ignazio-Pietro*, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Caudioto Salvatore fu *Pietro-Ignazio* minore sotto la p. p. della madre Mascari Chiara fu Francesco, ved. di Caudioto *Pietro-Ignazio*, dom. come contro.
»	357	45 —	D'Angelo Giuseppa fu Mario moglie di Pollara Castrense fu Giuseppe, dom. in Prizzi (Palermo) vincolata.	D'Angelo Giuseppa fu *Mariano*, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	14709 218799	17,50 17,50	Guassardo Carlo di *Domenico*, dom. in Arboro (Novara) nella 1ª rendita, e dom. in Genova nella 2ª rendita ipotecate.	Guassardo Carlo di *Carlo-Domenico*, dom. come contro.
Cons. 5 % » » »	143261 143262 143263 143264	190 — 190 — 190 — 190	Rossi Renato Rossi Elide Rossi Alda Rossi Virgilio di *Andrea* minori sotto la p. p. del padre, dom. in Urbino (Pesaro).	Rossi Renato Rossi Elide Rossi Alda Rossi Virgilio di *Aggeo* detto *Andrea*, minori ecc., come contro.
»	387307	1.050 —	Tribandino Agnese fu Biagio ved. di Tribandino Giovanni e figli Tribandino Valentino, Virginia moglie di Marianini Umberto, Casimiro e Mario fratelli e sorella fu Giovanni, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre Tribandino Agnese, predetta, eredi indivisi di Tribandino Casimiro fu Luigi, tutti domiciliati in Torino; con usuf. vital. congiuntamente a Roetti Luigi ed *Agnese* fratello e sorella fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Roetti Luigi e *Maria-Agnese* ecc. come contro.
»	511953	280 —	Tribandino Agnese fu Biagio, ved. di Tribandino Giovanni, dom. in Torino; con ipoteca a favore di Roetti Luigi ed *Agnese* fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con ipoteca a favore di Roetti Luigi e *Maria-Agnese* ecc. come contro.
»	511954	70 —	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Roetti Luigi ed *Agnese*, nubile, fratello e sorella fu Carlo, dom. in Carignano.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Roetti Luigi e *Maria-Agnese*, ecc. come contro.
»	460937	940 —	Vaccaro Mario e *Franz* fu Amedeo, minori sotto la tutela di Chiurazzi Federico fu Gennaro, dom. in Napoli, vincolata.	Vaccaro Mario e *Francesco* fu Amedeo, minori ecc. come contro.
»	402337	160 —	Scaturro Giacomo, *Saverio*, *Rina* ed Eugenio di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Lecce.	Scaturro Giacomo, *Saveria detta Rina* ed Eugenio di Francesco, minori ecc. come contro.
»	265625	160 —	Villosio *Domenica* fu Pietro minore sotto la p.p. della madre Maero Maddalena fu Cesare ved. Villosio, dom. in Villanova Solaro (Cuneo).	Villosio *Lucia-Domenica* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	969395	555 —	Grotti *Grandilia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Rivellini *Rosa* ved. di Grotti Agostino, dom. in Lanzo d'Intelvi (Como).	Grotti *Grandiglia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Rivellini *Rosalia*, vedova ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	285747	1.685 —	Romano *Giovanni*, Antonio, Luigi, Mario, Carmela e Maria di Alfredo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).	Romano *Giovanna*, Antonio ecc. come contro.
»	10646	295 —	Gatti *Maria* fu Giuseppe moglie di Rivolta Tommaso, dom. in Alessandria.	Gatti *Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
»	377393	1.635 —	Campanari Romano ed Irina fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Illin* Inna fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. ad *Illin* Inna fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro.	Campanari Romano ed Irina fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Ilin* Inna fu Demetrio ved. ecc. come contro; con usuf. vital. ad *Ilin* Inna, ecc. come contro.
»	374526	3.925 —	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Iljn* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Inna *Iljn* fu Demetrio vedova Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Ilin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Inna *Ilin*, ved. Campanari, dom. in Roma.
»	411855	280 —	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Illin* fu Demetrio ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. al *Illin* Inna fu Demetrio ved. Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Vladimiro, minori sotto la p. p. della madre Inna *Ilin* fu Demetrio, ved. di Campanari Vladimiro, dom. in Roma; con usuf. vital. ad *Ilin* Inna fu Demetrio, ved. Campanari, dom. in Roma.
»	26744 Littorio	285 —	Campanari Irina e Romano fu Wladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Irma Flin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. a *Flin Irma*, ved. Campanari, dom. in Roma.	Campanari Irina e Romano fu Wladimiro, minori sotto la p. p. della madre *Inna Ilin* ved. Campanari, dom. in Roma; con usuf. vital. a *Ilin Inna*, ved. Campanari dom. in Roma.
»	236264	185 —	Boario *Buonaria* di *Giuseppe* minore sotto la p. p. del padre, dom. in Villadeati (Alessandria) vincolato di usufrutto.	Boario *Bonaria* di *Casimiro-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	677	Cap. 1.700	Terragni *Rita* fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Asnaghi Carlotta ved. Terragni.	Terragni *Margherita* fu Domenico, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	841	Cap. 1.000	Strifele *Maria* di Luigi minore sotto la p. p. del padre	Strifele *Antonia-Maria* di Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	394293	270 —	Lambardi *Elia* di Garibaldo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Savona (Genova).	Lambardi *Elvia* di Garibaldo, minore ecc. come contro.
»	213512	5 —	*Baldassarri* Stefano fu Giuseppe, dom. in Lovere (Bergamo).	*Baldassari* Stefano fu Giuseppe, dom. come contro.
»	213505	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	397713	180 —	*Pierro* Enrico di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Capezzano (Salerno).	*Pierri* Enrico di Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3365)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 46).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	169984	100 —	*Vesta* Alberico fu Nicola, dom. in Chianche di Ceppaloni (Benevento).	*Testa* Alberico fu Nicola, dom. come contro.
3.50 %	55578	70 —	Sadurny Michele fu Bonaventura, dom. in Mongiana (Catanzaro); con usuf. vital. a Pisani *Filomena* fu Domenico, ved. di Sandurny Bonavenura, dom. in Mongiana (Catanzaro).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pisani *Maria-Filomena* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
»	559797	70 —		
»	564806	70 —		
»	572675	70 —		
»	583361	136, 50		
»	610340	70 —		
Cons. 5 %	304571	205 —	Bonifazio Lino fu Giacomo, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Bonifazio Lino fu Giacomo *minore sotto la p. p. della madre Gerini Pierina di Santino ved. di Bonifazio Giacomo,* dom. come contro.
3.50 %	87788	840 —	Noaro *Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Genova, ipotecata.	Noaro *Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecata.
»	100626	560 —	*Novaro Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera, ipotecata a favore di Anna Canessa di Davide-Giuseppe moglie del titolare.	*Noaro Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera, ipotecata a favore di Anna Canessa di Davide-Giuseppe *o Giuseppe,* moglie del titolare.
»	159203	182 —	Canessa Anna fu Davide-Giuseppe, interdetta, moglie di Noaro *Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera.	Canessa Anna fu Davide-Giuseppe *o Giuseppe,* interdetta, moglie di Noaro *Francesco-Carlo-Felice* fu Giuseppe, dom. in Bordighera.
»	170493	42 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, interdetta, sotto la tutela legale del marito *Carlo-Felice* Noaro, dom. in Genova.	Canessa Anna di *Davide*-Giuseppe *o Giuseppe,* interdetta, sotto la tutela legale del marito *Francesco-Carlo-Felice* Noaro, dom. in Genova.
»	237476	148, 50	Canessa Anna fu *Giuseppe,* interdetta, sotto la tutela del marito *Carlo-Felice* Noaro, domiciliato in Bordighera.	Canessa Anna fu *Davide-Giusseppe o Giuseppe,* interdetta, sotto la tutela del marito *Francesco-Carlo-Felice* Noaro, dom. in Bordighera.
»	322611	413 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, moglie di *Carlo-Felice* Noaro fu Giuseppe, interdetta, sotto la tutela del marito, dom. in Bordighera, ipotecata.	Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe *o Giuseppe,* moglie di *Francesco-Carlo-Felice* Noaro fu Giuseppe, interdetta ecc. come contro, ipotecata.
»	248097	210 —	Noaro Camilla di *Carlo-Felice,* nubile, dom. in Bordighera.	Noaro Camilla di *Francesco-Carlo-Felice o Carlo-Felice,* nubile, dom. in Bordighera.
»	248098	210 —	Noaro *Giuseppina* di *Carlo-Felice,* nubile, domiciliata in Bordighera.	Noaro *Maria-Vittoria-Giuseppina* di *Francesco-Carlo-Felice,* o *Carlo-Felice,* nubile, domiciliata in Bordighera.
Cons. 5 %	305901	1.000 —	Canessa Anna fu *David*-Giuseppe vedova di Noaro *Carlo-Felice,* interdetta, sotto la tutela di Curlo Guglielmo di Bartolomeo, domiciliato in Genova.	Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe *o Giuseppe,* ved. di Noaro *Francesco-Carlo-Felice* interdetta ecc. come contro.
»	305902	2.005 —	Noaro Camilla fu *Carlo-Felice,* moglie di Curlo Guglielmo, dom. in Genova, con usuf. a Canessa Anna fu *David*-Giuseppe, ved. di Noaro *Carlo-Felice,* interdetta sotto la tutela di Curlo Guglielmo, dom. in Genova.	Noaro Camilla fu *Francesco-Carlo-Felice o Carlo-Felice,* moglie di Curlo Guglielmo, domiciliata in Genova; con usuf. a Canessa Anna fu *Davide*-Giuseppe, ved. di Noaro *Francesco-Carlo-Felice,* interdetta, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	306441	35 —	Bianchi *Tersilde* fu Francesco, minore sotto la p. p della madre Brignoli Teresa fu Giuseppe, ved. di Bianchi Francesco, dom. in Sellere (Bergamo).	Bianchi *Giovanna-Tersilde* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	347593	1.400 —	Cendali *Angela* di Antonio, moglie di Frontini Giovanni fu Saba, dom. in Como, vincolata.	Cendali *Lucia-Angela* di Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	308237	440 —	*Fusi* Beatrice minore sotto la tutela legale della madre *Fusi* Giulia-Maria fu Federico, dom. in Perugia.	*Fuso* Beatrice minore sotto la tutela legale della madre *Fuso* Giulia-Maria fu Federico, dom. in Perugia.
» » » »	438593 399727 438594 399728	50 — 510 — 50 — 510 —	Cagnassi Pierina-Sabina-Giuseppina Cagnassi *Giuseppina* Cagnassi Maria-Olimpia-Adele Cagnassi Maria fu Felice minori sotto la p. p. della madre *Cagnassi* Lucia fu Filippo, ved Cagnassi, dom. in Alba (Cuneo); con usuf. vital. a *Cagnassi* Lucia fu Filippo, ved. di Cagnassi Felice, dom. in Alba (Cuneo).	Cagnassi Pierina-Sabina-Giuseppina Cagnassi *Pierina-Sabina-Giuseppina* Cagnassi Maria-Olimpia-Adele Cagnassi Maria fu Felice minori sotto la p. p. della madre *Cagnazzo* Lucia fu Filippo ecc. come contro; con usuf. vital. a *Cagnazzo* Lucia fu Filippo, ved. di Cagnassi Felice, dom. in Alba (Cuneo).
»	355895	100 —	Chiesa Parrocchiale di Polesella (Rovigo); con usuf. vital. a Magani *Adele* fu Paolo, ved. di Sgobbi Nestore, dom. in Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Magani *Annunziata-Adele-Carolina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
»	356117	715 —	Manco Ugo fu Decio, dom. in Rovigo; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356118	260 —	Sgobbi Coriolano fu Giovanni Maria, dom. in Firenze; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356119	130 —	Sgobbi Giovanni fu Giovanni Maria, dom. in Verona; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	356120	85 —	Sgobbi Luciano fu Giovanni Maria, dom. in Bologna; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
» »	71412 71413	915 — 220 —	Andreoli *Caterina* di Edoardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerano Intelvi (Como).	Andreoli *Luigia-Caterina-Amelia* di Edoardo, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	232271 400296 576107	59,50 24,50 59,50	Gandini Antonia-Maria fu *Andrea*, moglie di Mussa Giovanni-Carlo-Francesco, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), vincolata.	Gandini Antonia-Maria fu *Stefano-Andrea*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	364876	985 —	*Giffoni* Carolina fu Luigi, moglie di Barone Gilberto, dom. in Tropea (Catanzaro).	*Giffone* Carolina fu Luigi, moglie ecc. come contro.
»	344704	250 —	Danese *Giuseppa* fu Francesco, *nubile*, dom. in Nardò (Lecce); con usuf. vital. a Viva Concetta fu Raffaele, nubile, dom. in Nardò.	Danese *Maria-Giuseppa* fu Francesco, *moglie di Viva Pasquale*, dom. in Nardò (Lecce); con usuf. vital. come contro.
»	157067	50 —	Pennisi *Giovanni* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pietrelcina (Benevento).	Pennisi *Giovanna* di Nicola, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 7ª serie	1606	Cap. 22.000 —	Nervi Angelo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Crivelli *Anna-Maria* fu Angelo ved. Nervi.	Nervi Angelo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Crivelli *Maria* fu Angelo, ved. Nervi.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 50.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	182045 249835	35 — 77 —	Campana Agostino, Giuliano e *Francesca* fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Godi Maddalena di Carlo, dom. in Gozzano (Novara). La prima a Gadi Maddalena di Carlo, ved. Campana.	Campana Agostino, Giuliano e *Maria-Teresa* fu Cesare, minori ecc. come contro. La prima rendita è con usuf. vital. come contro.
3.50 % già 5 % (1861)	361645 1241481	59.50 85 —	Perelli-Gemelli Maria, nubile, *Teresa*, Rosa, Mario, Luigi, Antonio e *Palmira*, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi *sei* minori sotto la p. p. e figli legittimi nascituri dello stesso Perelli-Gemelli Gaetano, dom. in Premeno (Novara); con usuf. congiuntivo ai coniugi Perelli-Gemelli Gaetano fu Antonio e Caretti Carolina di Luigi.	Perelli-Gemelli Maria, nubile, *Giuditta-Rosa*, *Teresa*, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmina* e *Giuditta*, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi *sette*, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.
3.50 % già (5 % 1861)	364393 1245370	122.50 175 —	Perelli-Gemelli Maria, *Teresa*, Luigi, Rosa, Mario, Antonio e *Palmira* di Gaetano, la prima nubile e maggiorenne e gli altri minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal detto Perelli-Gemelli Gaetano, tutti eredi indivisi, dom. in Premeno (Novara); con usuf. congiuntivo come la precedente.	Perelli-Gemelli Maria, *Giuditta-Rosa-Teresa*, Luigi, Rosa, Mario, Antonio, *Palmina* e *Giuditta*, la prima nubile e maggiorenne, gli altri minori ecc. come contro; con usuf. congiuntivo come contro.
3.50 %	471320	7 —	Perelli-Gemelli Maria, moglie di Tamborini Giuseppe *Teresa*, moglie di Ciceri Secondo, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmira* e Giuditta, fratelli e sorelle di Gaetano, gli ultimi sei minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri da esso Perelli-Gemelli Gaetano fu Antonio, eredi indivisi di Perelli Rocco, Giuditta e Teresa fu Gaetano, dom. in Premeno (Novara) con usuf. congiuntivo come la precedente.	Perelli-Gemelli Maria, moglie di Tamborini Giuseppe, *Giuditta-Rosa-Teresa*, moglie di Ciceri Secondo, Rosa, Mario, Luigi, Antonio, *Palmina* ecc. come contro, e con usuf. come contro.
Cons. 5 % » » »	314794 314795 314796 314797	1 100 — 1 100 — 1 100 — 1 100 —	Roggero Pier Giovanni, Roggero Annibale, Roggero Virginia, Roggero Annetta } fu Giorgio, la Virginia è moglie di Candaletti Giuseppe e l'Annetta è nubile, tutti dom. in Torino, con usuf. ad *Albesiano* Clotilde fu Damiano, ved. di Roggero Giuseppe, dom. in Torino.	Intestate come contro; con usuf. ad *Albesiano-Pio* Clotilde fu Damiano, ved. ecc. come contro.
» »	242626 245059	20 — 15 —	Comoglio *Bernardino* fu Ettore, dom. in Lessana (Novara).	Comoglio *Bernardo* fu Ettore, minore sotto la tutela di Comoglio Rosa fu Giuseppe, ved. di Densebio Luigi, dom. come contro.
»	244926	130 —	Comoglio *Bernardino* fu Ettore, minore sotto la tutela di Comoglio Rosa fu Giuseppe, ved. di Densebio Luigi, dom. in Lessona (Novara).	
3.50 %	391837	280 —	Cislaghi *Maddalena* fu Angelo, ved. di *Mussi* Gerolamo, dom. in Milano.	Cislaghi *Maria-Maddalena-Regina detta Maddalena* fu Angelo, ved. di Mussi *o Muzzi* Gerolamo, dom. in Milano.
3.50 % (Mista) »	4495 4496	35 — 35 —	Forni *Battista* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria).	Forni *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. come contro.
Cons. 5 %	228626	185 —	Pennella *Pasqualina* fu Saverio, moglie di Labella Antonio, dom. in Rionero in Vulture (Potenza) vincolata.	Pennella *Maria-Pasquale* fu Saverio, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	42144	1000 —	Anselmi Antonietta e Anselmina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ferrari Luigia fu Alessandro, ved. Anselmi, dom. in Vicenza.	Anselmi Antonietta e Anselmina fu Luigi, *quest'ultima minore sotto la p. p.* della madre Ferrari Luigia fu Alessandro, *eredi indivise del padre*, dom. in Vicenza.
3.50 % »	213066 213067	70 — 70 —	*Morello Catterina* fu Giovanni, moglie di Giuseppe *Giordano*, dom. in Pontechianale (Cuneo). *Morello Catterina* fu Giovanni, moglie ecc. come la precedente.	*Morel Cattarina-Margarita* fu Giovanni, moglie di Giuseppe *Giordana*, dom. come c⁽ ı-tro.
Cons. 5 % Prest. Littorio » » »	25946 25947 25948 25949	45 — 45 — 45 — 45 —	Colombo Angelo, Colombo Antonietta, Colombo Pierino, Colombo Teresina fu *Carlo* minori sotto la p. p. della madre Masetti Teresa fu Carlo, ved. Colombo, dom. in S. Giorgio in Legnano (Milano).	Colombo Angelo, Colombo Antonietta, Colombo Pierino, Colombo Teresina fu *Ambrogio* minori ecc., come contro.
3.50 %	584422	70 —	*Deheth Lydie* fu *Frederic* moglie di Allemandi Chiaffredo, dom. in S. Michele Prazzo (Cuneo).	*Delseth Lydia* fu *Federico*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	274360	100 —	Martina Salvatore, *Domenica* e Vito fu Cesario, minori sotto la p. p. della madre Santoro Giuseppa fu Paolo ved. di Martina Cesario, dom. in S. Cesario di Lecce (Lecce).	Martina Salvatore *Maria-Domenica* e Vito fu Cesario, minori ecc. come contro.
»	318833	1125 —	Bestazzi *Carlotta* fu Antonio, moglie di Veggiotti Napoleone, dom. in Biandrate (Novara).	Bestazzi *Maria-Barbara-Carola-Francesca* fu Antonio, moglie ec. come contro.
3.50 % Cons. 5 %	817558 391344	105 — 650 —	Veggiotti Tranquilla fu Napoleone, moglie di Pontello Lodovico, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno); con usuf. vital. a Bestazzi *Carlotta* fu Antonio ved. di Veggiotti Napoleone, dom. in Biandrate (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Maria-Barbara-Carola-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	391345	650 —	Veggiotti Beatrice fu Napoleone, moglie di Gabosio Oreste, dom. in Biandrate (Novara) con usuf. vital. come l'usufrutto precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come l'usuf. precedente.
»	391343	650 —	Veggiotti Rosalinda fu Napoleone, moglie di Catellani Oreste, dom. in Biandrate (Novara); con usuf. vital. come l'usuf. precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come l'usuf. precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5346)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 75 posti in convitti e orfanotrofi e per 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 75 (dì cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1931.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32, agli *orfani* dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di pre-

videnza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 96 da L. 600 per le scuole elementari;
» 88 » » 1000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore, per scuole industriali e commerciali di 1° e 2° grado;
» 10 » » 1500 per il ginnasio superiore;
» 55 » » 2000 per le scuole medie di secondo grado;
» 45 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, industriali e commerciali di 3° grado;
» 8 » » 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 55 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;
» 46 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1930-31 e non essere in ritardo con gli studi, avvertendo che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti ed ha la durata di 5 anni.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1931, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1931.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente;
2° atto di morte dell'impiegato o del militare;
3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;
4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga ai Balilla o agli Avanguardisti;
5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;
6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;
7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;
10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'unversità o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e l'anno a cui lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre, inoltre, che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante essersi conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 23 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: VITI.

(5384)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.